

BOZZA DI CONVENZIONE

**CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE, GESTIONE ED ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI
TRATTAMENTO MECCANICO-BIOLOGICO IN PROJECT FINANCING, AI
SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15 E SS., DEL DECRETO LEGISLATIVO
18.04.2016, N. 50 E SS.MM.II.**

*** * ***

BOZZA DI CONVENZIONE DI CONCESSIONE

TRA

AMIU GENOVA S.P.A.

(Il "Concedente")

E

[•]

(Il "Concessionario")

*** * ***

BOZZA DI CONVENZIONE

INDICE

INDICE	2
SEZIONE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI.....	6
Articolo 1 - Premesse, allegati e documenti contrattuali	6
Articolo 2 - Definizioni	7
Articolo 3 - Condizioni Generali	7
Articolo 4 - Oggetto della Convenzione.....	8
Articolo 5 - Durata della Concessione	9
SEZIONE SECONDA – SOCIETA' DI PROGETTO	10
Articolo 6 - Società di progetto.....	10
Articolo 7 - Mutamento della compagine sociale della società di progetto	11
SEZIONE TERZA - DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE.....	12
Articolo 8 - Autorizzazioni	12
Articolo 9 - Obblighi e attività del Concedente.....	13
Articolo 10 - Dichiarazioni, obblighi e attività del Concessionario	14
Articolo 11 - Responsabilità del Concessionario	17
Articolo 12 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	17
Articolo 13 - Forza maggiore	18
SEZIONE QUARTA – FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE	20
Articolo 14 - Contenuti del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica	20
Articolo 15 - La progettazione	20
Articolo 16 - Termini per la presentazione delle progettazioni.....	21
Articolo 17 - Esecuzione dei lavori	21
Articolo 18 – Caratteristiche ambientali del sito.....	22
Articolo 19 - Responsabile unico del procedimento, direttore lavori e direttore dell'esecuzione...23	
Articolo 20 - Obblighi delle Parti relativi alla fase costruttiva	23
Articolo 21 – Esecuzione dei lavori.....	25
Articolo 22 - Collaudo.....	26
Articolo 23 - Modifiche alla Convenzione	26
Articolo 24 - Sospensioni e proroghe per l'ultimazione dei lavori.....	26
Articolo 25 - Penali per ritardi in fase di progettazione e di costruzione	27
SEZIONE QUINTA – FASE DI GESTIONE	28
Articolo 26 – Gestione dell’Impianto ed erogazione dei Servizi.....	28
Articolo 27 - Remunerazione del Concessionario durante la fase di gestione - Corrispettivi dei Servizi a Tariffa e Corrispettivi dei Servizi Commerciali.....	29

BOZZA DI CONVENZIONE

Articolo 28 - Servizi di disponibilità e accessori	30
Articolo 29 - Riconsegna dell’Impianto e delle aree in concessione.....	30
Articolo 30 - Sospensione e proroga dei Servizi.....	31
Articolo 31 - Penali inerenti alla fase di gestione.....	32
SEZIONE SESTA - EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO.....	33
Articolo 32 - Equilibrio Economico Finanziario	33
Articolo 33 - Riequilibrio Economico Finanziario.....	33
SEZIONE SETTIMA – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER GLI ENTI FINANZIATORI.....	35
Articolo 34 – Cauzioni	35
Articolo 35 – Polizze assicurative	36
Articolo 36 - Garanzie del Concessionario per gli Enti Finanziatori	38
SEZIONE OTTAVA - VICENDE DELLA CONCESSIONE	39
Articolo 37 - Clausola risolutiva espressa	39
Articolo 38 - Risoluzione per inadempimento del Concedente, revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse o a seguito dell'annullamento degli atti amministrativi presupposti ..	39
Articolo 39 - Risoluzione per motivi attribuibili al Concessionario	41
Articolo 40 – Disposizioni comuni applicabili ai casi di cessazione anticipata della Convenzione	43
Articolo 41 – Condizione risolutiva	43
Articolo 42 - Finanziamento dell’Impianto	43
Articolo 43 – Risoluzione della Convenzione per reati accertati e decadenza della attestazione di qualificazione.	44
Articolo 44 - Effetti dell'estinzione della Concessione.....	44
Articolo 45 - Sostituzione del Concessionario.....	45
Articolo 46 - Divieto di subconcessione.....	45
Articolo 47 - Domicilio del Concessionario e Comunicazioni.....	46
Articolo 48 - Spese per la stipula della Convenzione.....	46
Articolo 49 - Poteri di rappresentanza	46
Articolo 50 - Controversie	46
ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI.....	48
ALLEGATO 2: DEFINIZIONI.....	49
ALLEGATO 3 MATRICE RISCHI	57

BOZZA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, GESTIONE ED ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO-BIOLOGICO IN PROJECT FINANCING, AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15 E SS., DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.04.2016, N. 50 E SS.MM.II.

REPERTORIO N. [•]

REPUBBLICA ITALIANA

In Genova, addì [•] ([•]), in [•], avanti a me [•], [•], sono presenti:

- da una parte il AMIU GENOVA SPA (di seguito anche solo il "**Concedente**" o "AMIU"), con sede in Genova Via D'Annunzio 27, codice fiscale e partita IVA 03818890109 - REA: GE 355781, qui rappresentato dal Sig. [•] nato a [•] il [•] e domiciliato per la carica presso il la sede legale della ridetta società, nella sua qualità di [•]
- dall'altra parte [•] (di seguito anche solo il "**Concessionario**") con sede legale in [•] codice fiscale [•] e partita IVA [•], iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di [•] in data [•] qui rappresentata dal Sig. [•], nato a [•] il [•] e residente in [•] in via [•], nella sua qualità di [•]

BOZZA DI CONVENZIONE

PREMESSO

- a) che in data [•] la società [•] ha presentato a AMIU una proposta (la "**Proposta**"), ai sensi dell'articolo 183, commi 15-17, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche solo il "**Codice dei Contratti Pubblici**" e/o il "**Codice**"), avente ad oggetto la concessione per la progettazione, costruzione, gestione ed esercizio, mediante *project financing*, ai sensi dell'articolo 183, comma 15, del Codice dei Contratti Pubblici, dell'impianto di trattamento meccanico biologico del RUR con recupero di materia e produzione CSS a servizio dell'area genovese presso il polo impiantistico di Scarpino (l' "**Impianto**");
- b) che con Delibera del 28 marzo 2018, n. 318, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (l' "**A.N.A.C.**"), in attuazione dell'articolo 181, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici) ha adottato le Linee Guida n. 9, recanti "*Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato*" (approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n. 318/2018) (le "**Linee Guida n. 9**");
- c) che AMIU, con determinazione n. [•] del [•], ha valutato la fattibilità della Proposta positivamente ed ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica con delibera del [•] n. [•] (il "**Progetto di Fattibilità Tecnica Economica**");
- d) che AMIU ha inserito il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica nei propri strumenti di programmazione, di cui all'articolo 21 del Codice dei Contratti Pubblici, adottato con determinazione n. [•], del [•], ed approvato con determinazione n. [•], del [•];
- e) che AMIU con determinazione [•], n. [•], del [•], ha approvato la documentazione di gara per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 183, comma 15, del Codice dei Contratti Pubblici, della concessione per la progettazione, costruzione, gestione ed esercizio dell'impianto di trattamento meccanico biologico del RUR con recupero di materia e produzione CSS a servizio dell'area genovese presso il polo impiantistico di Scarpino (la "**Concessione**"), mediante procedura di gara [•], da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 183, commi 4 e 5, 15, 95 e 173 del Codice dei Contratti Pubblici (la "**Gara**");
- f) che in data [•] è stato pubblicato il bando di Gara sulla G.U.C.E. n. [•] e sulla G.U.R.I., foglio inserzioni n. [•], del [•], o sul [•], n. [•] del [•] e, per estratto, sui seguenti quotidiani [•] (il "**Bando di Gara**");
- g) che, conseguentemente, la Gara si è svolta secondo i termini e le condizioni previsti dal Bando di Gara;
- h) che le operazioni di esperimento della Gara sono state ultimate dalla Commissione giudicatrice in data [•];

BOZZA DI CONVENZIONE

- i) che, all'esito della Gara, il Concedente ha disposto l'affidamento della Concessione in favore di [•] ("l'**Aggiudicatario**");
- j) (*eventuale*) che, conformemente a quanto previsto dal Bando di Gara, l'Aggiudicatario ha costituito il Concessionario quale "società di progetto" ex articolo 184 del Codice dei Contratti Pubblici il quale è subentrato a titolo originario nella posizione dell'Aggiudicatario;¹
- k) che ai sensi dell'articolo 180, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici, i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario (l'**"Equilibrio Economico-Finanziario"**) della Concessione sono i seguenti:
 - (i) importo dell'investimento, che è pari ad [43,764] milioni di Euro, e, in particolare, i costi di progettazione sono pari a [3,5] milioni di Euro e quelli di costruzione sono pari a [40,264] milioni di Euro (inclusi oneri di strutturazione finanziaria e oneri finanziari capitalizzati);
 - (ii) durata della Concessione pari a 25 anni a partire dall'avvio dei conferimenti all'impianto;
 - (iii) TIR di Progetto pari a [6,4] % ([•] per cento);
 - (iv) gli altri elementi indicati nel piano economico-finanziario della Concessione (anche "**Piano Economico-Finanziario**");
- l) che ai sensi dell'articolo 182, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della gestione dell'Impianto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, lett. fff), del Codice può comportare il suo riequilibrio, da attuare mediante la procedura di riequilibrio di cui all'articolo 33 - *Riequilibrio Economico Finanziario* della presente Convenzione;

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

SEZIONE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Premesse, allegati e documenti contrattuali

1. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. I documenti contrattuali elencati nell'Allegato 1 ("**Documenti Contrattuali**"), che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati alla Convenzione, costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa e si intendono qui integralmente richiamati.

¹ Nel caso in cui il presente contratto dovesse essere sottoscritto direttamente dall'Aggiudicatario della Gara, le premesse (k) e (l) dovranno essere sostituite dalla seguente premessa: "(k) che, all'esito della Gara, il Concedente ha disposto l'affidamento della Concessione in favore del Concessionario;".

BOZZA DI CONVENZIONE

3. Ove non specificamente indicato, ogni riferimento a giorni è da intendersi a giorni di calendario e non a giorni lavorativi.
4. Per quanto non espressamente previsto nella Convenzione, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini della Convenzione, i termini elencati nell'Allegato 2 ("**Definizioni**"), ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare sia al plurale, il significato ad esso attribuito nell'Allegato medesimo.

Articolo 3 - Condizioni Generali

1. La Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.
2. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dichiara e garantisce che:
 - a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere la Convenzione e ad adempiere validamente alle obbligazioni da essa derivanti;
 - b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti [(*solo nel caso in cui non sia costituita la Società di Progetto*)], non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni];
 - c) è in possesso al momento della stipula della Convenzione e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
 - d) non è pendente e non è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale, nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dalla Convenzione;
 - e) non esistono motivi ostativi alla stipula della Convenzione ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice dei Contratti Pubblici.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al Progetto, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 13.
4. Non è ammessa la cessione della Convenzione, senza pregiudizio per la costituzione di garanzie a beneficio degli Enti Finanziatori ai sensi dell'articolo *Articolo 36 - Garanzie del Concessionario per gli Enti*), nonché per l'eventuale sostituzione del Concessionario ai sensi

BOZZA DI CONVENZIONE

dell'articolo *Articolo 42 - Finanziamento dell'Impianto*).

Articolo 4 - Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha ad oggetto l'affidamento in concessione dal Concedente al Concessionario, in condizioni di Equilibrio Economico-Finanziario, per la progettazione, costruzione, gestione ed esercizio, mediante *project financing*, ai sensi dell'articolo 183, comma 15, del Codice dei Contratti Pubblici, dell'impianto di trattamento meccanico biologico del RUR con recupero di materia e produzione CSS a servizio dell'area genovese presso il polo impiantistico di Scarpino secondo quanto previsto dalla Convenzione medesima. Il valore della Concessione è pari ad Euro [•]
2. In particolare, formano oggetto della Convenzione:
 - a) la predisposizione del Progetto Definitivo ed Esecutivo dell'Impianto;
 - b) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, all'esecuzione e alla gestione dell'Impianto;
 - c) la realizzazione dell'Impianto (lavori, servizi e forniture) a regola d'arte e in conformità al progetto esecutivo;
 - d) la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria dell'Impianto nel rispetto della Convenzione, del Capitolato di Gestione, dei Documenti Contrattuali e della documentazione progettuale in relazione al suo ciclo di vita;
 - e) la gestione, comprensiva dell'esercizio, lo sfruttamento economico dell'Impianto e delle sue pertinenze, da parte del Concessionario nonché l'espletamento degli ulteriori servizi per tutta la durata della Concessione.
3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni della presente Convenzione.
4. La Concessione si articola nelle seguenti fasi:
 - a) Fase di Progettazione: in tale fase il Concessionario deve svolgere le attività di progettazione definitiva e di progettazione esecutiva del rifacimento dell'Impianto, con lo svolgimento di ogni prestazione inerente all'attività di progettazione medesima ai sensi della Convenzione, dei Documenti Contrattuali e della normativa vigente in materia;
 - b) Fase di Costruzione: in tale fase il Concessionario deve svolgere le attività di costruzione dell'Impianto con l'esecuzione di ogni prestazione inerente all'attività di costruzione ai sensi della Convenzione, dei Documenti Contrattuali e della normativa vigente in materia; in tale fase è altresì compresa la Fase di Esercizio Provvisorio;
 - c) Fase di Gestione: in tale fase il Concessionario deve svolgere le attività di gestione ed esercizio dell'Impianto, comprese le attività di Manutenzione Ordinaria e di Manutenzione Straordinaria, ai sensi della Convenzione, dei Documenti Contrattuali e della normativa vigente in materia.

BOZZA DI CONVENZIONE

5. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione della Convenzione e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione della Convenzione.
6. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno contenenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione della Convenzione. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.
7. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nella presente Convenzione.

Articolo 5 - Durata della Concessione

1. La Concessione avrà durata di anni 25 (venticinque) a partire dalla sottoscrizione della presente Convenzione.
2. La durata complessiva della Concessione è così ripartita:
 - (a) [•] ([•]) anni/mesi/giorni per la progettazione definitiva dell'Impianto;
 - (b) [•] ([•]) anni/mesi/giorni per la progettazione esecutiva dell'Impianto;
 - (c) [•] ([•]) anni/mesi/giorni per la Fase di Costruzione dell'Impianto, di cui [•] ([•]) anni/mesi/giorni di Esercizio Provvisorio;
 - (d) [•] ([•]) anni/mesi/giorni per la Fase di Gestione dell'Impianto.
3. Alla scadenza, il Concessionario si impegna a consegnare al Concedente l'Impianto funzionante ed in buono stato di manutenzione, fatto salvo il deterioramento conseguente all'uso in conformità alla presente Convenzione e alla vetustà, senza che sia dovuto alcun indennizzo o compenso a titolo di avviamento né a qualsiasi altro titolo anche per eventuali migliorie intervenute.
4. Il Concedente – almeno 1 (un) anno prima della scadenza della Concessione - effettua, in contraddittorio con il Concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo dell'Impianto ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in conformità al Progetto Esecutivo ed alle successive concordate modificazioni, fatta salva la normale usura. La mancata osservanza da parte del Concessionario di tali obblighi determina la risoluzione della Concessione ai sensi dell'Articolo 39 - *Risoluzione per motivi attribuibili al Concessionario*. Resta inteso che il Concessionario non sarà tenuto ad effettuare alcun investimento, fatti salvi gli eventuali

BOZZA DI CONVENZIONE

investimenti improcrastinabili individuati dal Concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.

5. Il Concessionario resta obbligato a proseguire nella gestione dell'Impianto e delle relative pertinenze - rimanendo titolare del diritto ad incassare gli introiti derivanti dalla gestione della stessa - alle condizioni di cui alla Convenzione anche dopo la scadenza della Concessione, fino all'effettiva presa in consegna dell'Impianto da parte del Concedente o dei soggetti da esso indicati.

SEZIONE SECONDA – SOCIETA' DI PROGETTO

Articolo 6 - Società di progetto

1. Il Concessionario dichiara e garantisce quanto segue:
 - a) il Concessionario è una società validamente costituita come "società di progetto" ai sensi dell'articolo 184 del Codice e ha un capitale sociale di Euro [•] interamente sottoscritto e versato [ovvero versato nella misura del [•] %]²;
 - b) la partecipazione al capitale sociale è così suddivisa tra i soci:
 - soci costruttori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione SOA:
 - (quota di partecipazione%);
 - (quota di partecipazione%);
 - soci gestori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione *[ove il Bando di Gara abbia previsto specifici requisiti a carico di questi ultimi]*:
 - (quota di partecipazione%);
 - (quota di partecipazione%);
 - soci che non hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione in sede di Gara:
 - (quota di partecipazione%);
 - (quota di partecipazione%);
2. Il Concessionario si impegna a:
 - a) comunicare tempestivamente al Concedente e, comunque, entro [•] ([•]) giorni, ogni variazione della composizione sociale del Concessionario risultante dal libro dei soci;
 - b) trasmettere annualmente al Concedente la visura camerale aggiornata;
 - c) trasmettere annualmente al Concedente, entro e non oltre [•] ([•]) giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio depositato;

² Ove il concessionario non sia una società di progetto sostituire con: "Il Concessionario è una società validamente costituita e ha un capitale sociale di Euro [•] interamente sottoscritto e versato [ovvero versato nella misura del [•] %];".

BOZZA DI CONVENZIONE

- d) mantenere per tutta la durata della Concessione il capitale sociale minimo, indicato nel Bando di Gara, pari a Euro [•] e trasmettere annualmente al Concedente i dati economico-finanziario che attestino la perdurante Solidità Patrimoniale;
- e) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico-finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento della Convenzione in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni della Convenzione medesima;
- f) comunicare al Concedente, entro il termine perentorio di [•] ([•]) giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento della Convenzione; con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi del successivo *Articolo 7 - Mutamento della Compagine Sociale del Concessionario*, comma 2 lett. a), fatta eccezione per i casi di risoluzione di cui all'*Articolo 39 - Risoluzione per motivi attribuibili al Concessionario*.

Articolo 7 - Mutamento della compagine sociale della società di progetto

1. I soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale del Concessionario e a garantirne il buon adempimento degli obblighi sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo.
2. Successivamente alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo, la cessione delle [quote/azioni] rappresentanti il capitale sociale del Concessionario ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Codice è ammessa. Il Concessionario dovrà comunicare per iscritto al Concedente la prospettata operazione di cessione delle [quote/azioni] indicando i dati dell'eventuale socio subentrante. La cessione delle [quote/azioni] potrà avvenire esclusivamente dietro previa autorizzazione scritta del Concedente, che non sarà irragionevolmente negata, laddove risulti, dalla verifica effettuata dal Concedente, la sussistenza dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante. Il Concedente dovrà concludere le verifiche ed inviare al Concessionario la comunicazione scritta di autorizzazione o di diniego entro il termine di [•] ([•]) giorni. In caso di diniego, nella relativa comunicazione, il Concedente è tenuto ad indicare le ragioni di fatto e di diritto preclusive all'ingresso del soggetto subentrante. Nel caso in cui entro il suddetto termine di [•] ([•]) giorni il Concedente non faccia pervenire al Concessionario alcuna comunicazione scritta di autorizzazione o diniego circa l'ingresso del socio subentrante, la cessione delle [quote/azioni] del Concessionario si intenderà tacitamente autorizzata.
3. Fatto salvo quanto precede, nei casi di sostituzione di cui all'Articolo 6 comma 2, lettera f), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti minimi di qualificazione analoghi a quelli previsti nel Bando di Gara con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della Concessione alla data del subentro e deve essere individuato dal Concessionario entro [•] ([•]) giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione potrà avvenire

BOZZA DI CONVENZIONE

esclusivamente dietro previa autorizzazione scritta del Concedente, che non sarà irragionevolmente negata, laddove risulti, dalla verifica effettuata dal Concedente, la sussistenza dei requisiti del socio subentrante. Il Concedente dovrà concludere le verifiche ed inviare al Concessionario la comunicazione scritta di autorizzazione o di diniego entro il termine di [•] ([•]) giorni. In caso di diniego, nella relativa comunicazione, il Concedente è tenuto ad indicare le ragioni di fatto e di diritto preclusive all'ingresso del soggetto subentrante. Nel caso in cui entro il termine di 180 giorni (centottanta) giorni il Concedente non faccia pervenire al Concessionario alcuna comunicazione scritta di autorizzazione o diniego circa l'ingresso del soggetto subentrante, la cessione delle [quote/azioni] del Concessionario si intenderà tacitamente autorizzata.

4. Senza pregiudizio per quanto precede, si precisa che le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare nella e uscire dalla compagine sociale del Concessionario in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente, non oltre i [•] ([•]) giorni successivi al verificarsi dell'evento rilevante.
5. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all'autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l'operazione non determini una violazione degli obblighi della Convenzione e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell'operazione.
6. Nelle ipotesi di cessione di [quote/azioni] del Concessionario, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal codice civile per il tipo di società all'uopo costituita.

SEZIONE TERZA - DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

Articolo 8 - Autorizzazioni

1. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, per la costruzione e per la Messa in Esercizio dell'Impianto, di seguito indicate:
 - (i) Autorizzazione Integrata Ambientale;
 - (ii) permessi di costruire e altri titoli edilizi ai sensi della normativa vigente in materia;
 - (iii) autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico;
 - (iv) Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
 - (v) Certificazioni prevenzione incendi;

BOZZA DI CONVENZIONE

(vi) ogni ulteriore Autorizzazione da ottenere di competenza del Concessionario ai sensi della normativa in materia.

Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma 1 sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il ritardo derivi dal fatto del Concedente e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso. In caso di aggravio imputabile al Concessionario si applica la penale di cui all'*Articolo 25 - Penali per ritardi in fase di progettazione e di costruzione*), comma 4 o, qualora applicabile, l'*Articolo 39 - Risoluzione per motivi attribuibili al Concessionario*.

2. Qualora il Concessionario dimostri che il ritardo derivi dal fatto del terzo e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso, nulla è dovuto tra le Parti, fermo restando che il Concessionario avrà diritto ad un'estensione della Fase di Gestione per un numero di giorni pari al ritardo derivante dal fatto del terzo. Resta ferma l'applicazione dell'*Articolo 41 – Condizione risolutiva*.
3. Spetta al Concessionario mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite.

Articolo 9 - Obblighi e attività del Concedente

1. Il Concedente ha l'obbligo di compiere tutte le azioni poste a suo carico dalla Convenzione al fine di consentire al Concessionario l'esecuzione delle attività per la progettazione, costruzione, esercizio e gestione dell'Impianto, e, in generale, per consentire la corretta esecuzione della Concessione, nei termini, alle condizioni e con i tempi previsti nella Convenzione e nei Documenti Contrattuali nonché in conformità alla normativa vigente in materia. In caso di violazione di tali obbligazioni, il Concedente incorrerà nelle conseguenze di volta in volta disciplinate nella Convenzione.
2. In particolare, compete al Concedente:
 - a) approvare il Progetto Definitivo ed il Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario ai sensi degli *Articoli 15 - La Progettazione* e ss., corredato dalle Autorizzazioni di cui all'*Articolo 8 - Autorizzazioni*, nei termini di cui all'*Articolo 15 - La progettazione* e al Cronoprogramma;
 - b) consegnare al Concessionario le aree oggetto del Progetto Esecutivo, entro il termine di [•] ([•]) giorni dalla approvazione del Progetto Esecutivo, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni i cui all'AIA Scarpino 3;
 - c) nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori (ed eventualmente l'Ufficio di Direzione dei Lavori), l'Organismo di Collaudo, il Direttore dell'Esecuzione, il Coordinatore per la Progettazione, il Coordinatore per l'Esecuzione, il Responsabile dei Lavori, nel rispetto dell'articolo 31, comma 13, del Codice e delle altre disposizioni vigenti in materia;
 - d) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità

BOZZA DI CONVENZIONE

ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel Capitolato di Gestione, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;

- e) saldare puntualmente i dovuti Corrispettivi dei servizi in qualità di utente dell'Impianto;
 - f) attivarsi al fine di garantire (i) la piena operatività della Discarica di Scarpino fino alla scadenza della concessione, attivandosi per quanto di competenza per il rilascio di eventuali successive varianti, modifiche, proroghe o provvedimenti analoghi all'AIA Scarpino 3, ovvero (ii) l'individuazione di un'alternativa alla medesima.
 - g) svolgere ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente e applicabile in materia;
 - h) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'A.N.A.C., con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati;
 - i) mantenere valide ed efficaci le Autorizzazioni Vigenti.
3. Il Concedente si impegna a comunicare tempestivamente e, comunque, entro 5 (cinque) giorni, al Concessionario ogni evento rilevante, ogni circostanza e/o ogni provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione e la cui comunicazione al Concessionario non sia contraria a disposizioni di legge, provvedimenti da qualunque autorità emanati. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere tempestivamente e, comunque, entro [•] ([•]) giorni, al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:
- a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi dell'*Obblighi delle Parti relativi alla fase costruttiva* e dell'*Articolo 29* - ;
 - b) ogni informazione e/o documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle aree interessate dalla Concessione;
 - c) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione;
 - d) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi dell'articolo *Articolo 38 - Risoluzione per inadempimento del Concedente, revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse o a seguito dell'annullamento degli atti amministrativi presupposti*.

Articolo 10 - Dichiarazioni, obblighi e attività del Concessionario

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'Impianto.

BOZZA DI CONVENZIONE

2. Il Concessionario dichiara e garantisce di aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell'Impianto, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi.
3. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:
 - a) sviluppare il Progetto Definitivo in conformità al Progetto di Fattibilità Tecnica Economica, nonché il Progetto Esecutivo in conformità al Progetto Definitivo;
 - b) sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo, entro il termine di cui all'articolo *Articolo 16 - Termini per la presentazione delle progettazioni* relativo alla Fase di Progettazione;
 - c) acquisire le Autorizzazioni di competenza di cui all'articolo *Articolo 8 - Autorizzazioni*;
 - d) mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni di cui all'*Articolo 8 - Autorizzazioni*;
 - e) sottoscrivere il Contratto di Finanziamento e/o far sì che le obbligazioni e/o i titoli di cui al Project Bond siano interamente collocati e/o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione del Progetto e dell'Impianto attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre [•] mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione ai sensi dell'articolo 165 del Codice. Decorso inutilmente tale termine, la Convenzione si intende risolta di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo *Articolo 37 - Clausola risolutiva espressa*, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione;
 - f) consegnare al Concedente copia del Contratto di Finanziamento e/o della documentazione finanziaria relativa al Project Bond entro e non oltre [•] giorni dalla data di relativa sottoscrizione e/o la dichiarazione del Concessionario di autofinanziamento del Progetto attraverso forme alternative all'indebitamento verso terzi;
 - g) realizzare l'Impianto a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;
 - h) mantenere l'Impianto ed erogare i Servizi oggetto della Convenzione in conformità a quanto stabilito nella medesima, nonché nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione;
 - i) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dalla Convenzione;
 - j) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
 - k) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e della Convenzione, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le

BOZZA DI CONVENZIONE

informazioni dallo stesso richieste;

- l) consegnare al Concedente il Piano Economico-Finanziario in formato editabile.
4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nella Convenzione, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione.
5. Il Concessionario si impegna altresì a:
 - a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;
 - b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dalla Convenzione e, ove richiesto, pubblicare tali documenti sul proprio sito web;
 - c) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti richiesti;
 - d) partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di Collaudo;
 - e) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
 - i. ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell'Impianto e/o dei Servizi *[quali, tra l'altro, [•]]*;
 - ii. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza della Convenzione;
 - iii. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, per il mancato collocamento delle obbligazioni di cui al Project Bond emesse dal Concessionario ovvero per l'esercizio da parte degli Enti Finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività del Concessionario o l'escussione di garanzie e impegni previsti nel Contratto di Finanziamento e/o nel Project Bond a carico del Concessionario o dei soci;
 - iv. le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione;
 - v. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali derivanti dalla Convenzione;

BOZZA DI CONVENZIONE

- f) inviare periodicamente, con cadenza annuale entro la data del [...], tutte le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, necessarie al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC recanti *“Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'Operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato”*.

Articolo 11 - Responsabilità del Concessionario

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla Convenzione.

In particolare, egli è responsabile:

- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella Convenzione, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati [...] sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
- b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, come conseguenza diretta e/o indiretta delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione, nelle Fasi di Progettazione, Costruzione e Gestione;
- c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
- d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dell'Impianto e delle attività connesse.

Articolo 12 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

- 1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 2. A tal fine, il Concessionario si obbliga a:
 - a) utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva alla Convenzione, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi alla Convenzione stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - b) comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività della Convenzione, gli estremi

BOZZA DI CONVENZIONE

identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

- c) comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;
 - d) riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), e nella specie [•].
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della Convenzione ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136. 4.
4. Il Concessionario si obbliga altresì a:
- a) inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
 - b) dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di [•] della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - c) garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Imperia qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera a), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP n. [•] al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Articolo 13 - Forza maggiore

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione della Convenzione, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni della Convenzione:

BOZZA DI CONVENZIONE

- a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di protesta;
 - b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
 - c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
 - d) incidenti aerei;
 - e) eventi calamitosi di origine naturale che configurino disastri o catastrofi;
 - f) eventi inquinanti imprevisti e imprevedibili non dipendenti dalla condotta del Concessionario;
 - g) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente o il Concessionario, ovvero l'affidatario delle attività di costruzione (lavori, servizi e forniture) o servizi oggetto della Convenzione;
 - h) fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, comprese esondazioni, maremoti, fulmini, terremoti, burrasche, nubifragi, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
 - i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario o a terzi affidatari delle attività di costruzione (lavori, servizi e forniture) o servizi oggetto della Convenzione;
 - j) impossibilità, imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell'Impianto.
2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende adottare.
3. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni della Convenzione, si applica l'*Articolo 33 - Riequilibrio Economico Finanziario*.
4. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'Impianto ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione della Convenzione ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile. Qualora l'evento di Forza Maggiore si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare l'Impianto, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte, al netto delle somme di cui all'*Articolo 35 – Polizze assicurative*.

Qualora l'evento di Forza Maggiore si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire dell'Impianto, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme di cui all'*Articolo 35 – Polizze assicurative*. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

SEZIONE QUARTA – FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

Articolo 14 - Contenuti del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica

1. Il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica dichiarato di pubblica utilità è costituito dai seguenti elaborati nei quali sono illustrate le caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell’Impianto:

TAV [•]

Articolo 15 - La progettazione

1. Il Concessionario si impegna a sviluppare, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo dell’Impianto in conformità alla normativa vigente e applicabile in materia; tali progetti devono essere corredati da tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente, ivi compresa quella in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il Progetto Esecutivo, in particolare, deve definire in dettaglio la natura e le condizioni di esecuzione delle opere, delle strutture e delle installazioni da realizzare.
2. Il Concessionario si impegna ad effettuare la progettazione, definitiva ed esecutiva, secondo la tempistica prevista nel Cronoprogramma. A tal fine, il Concedente si impegna a consentire tempestivamente l’accesso alle aree di prevista ubicazione dell’Impianto per effettuare tutti i sondaggi e i rilievi preliminari necessari ad effettuare la progettazione.
3. Il Concessionario, nel rispetto della normativa vigente, presenta il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo dell’Impianto all’esame del Concedente per la relativa verifica, validazione ed approvazione, in conformità alla normativa vigente in materia.
4. Il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo sono presentati al Concedente che, entro [•] ([•]) giorni dalla consegna, deve procedere alla verifica e alla validazione per poi procedere alla relativa approvazione, anche a stralci funzionali, nel termine di [•] ([•]) giorni. Tale ultimo termine è da ritenersi sospeso nel momento in cui il Concedente richieda modifiche od integrazioni al progetto presentato, fermo restando che tale sospensione non può superare il periodo di [•] ([•]) giorni, con conseguente modifica del Cronoprogramma, e riprende a decorrere dal giorno in cui il Concessionario trasmette le modifiche ed integrazioni richieste. Tale termine non è comprensivo degli ulteriori termini necessari per il completamento delle procedure di approvazione ai sensi della normativa vigente in materia.
5. Il Concedente ha la facoltà, durante la redazione del Progetto Definitivo e durante la redazione del Progetto Esecutivo, di proporre modifiche tecniche anche connesse al rilascio delle Autorizzazioni, nel rispetto dell’Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione e degli elementi tecnici di funzionalità, manutenibilità e sicurezza delle opere e degli impianti. Nel caso in cui risulti, a seguito di verifiche in contraddittorio tra le Parti, che le modifiche proposte dal Concedente comportino un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario il Concessionario avrà diritto al Riequilibrio del Piano Economico-Finanziario ai sensi dell’articolo *Articolo 33 - Riequilibrio Economico Finanziario*.

BOZZA DI CONVENZIONE

Articolo 16 - Termini per la presentazione delle progettazioni

1. Il Concessionario è tenuto a sviluppare il Progetto Definitivo e a presentarlo al Concedente entro [•] ([•]) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, coerentemente con quanto previsto nel Cronoprogramma.
2. Il Concessionario è tenuto a sviluppare il Progetto Esecutivo e a presentarlo al Concedente entro [•] ([•]) giorni dalla data di ricevimento della notifica dell'ultima delle Autorizzazioni, coerentemente con quanto previsto nel Cronoprogramma.
3. Come previsto nel Cronoprogramma, entro [•] ([•]) giorni da [•], il Concessionario si impegna a presentare agli altri enti interessati il Progetto Esecutivo per il rilascio delle necessarie autorizzazioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ovvero alle disposizioni equivalenti che, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, dovessero sopravvenire prima della presentazione del predetto Progetto Esecutivo.
4. Il Concedente si impegna, qualora ne ricorrano le condizioni, a rilasciare, richiedere presso le autorità competenti, nonché, in ogni caso, a cooperare per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni ed i permessi necessari all'effettuazione, da parte del Concessionario, delle indagini, accertamenti, analisi, rilievi o altre attività funzionali alla redazione del Progetto Esecutivo.
5. Il Concedente si impegna, entro [•] ([•]) giorni dalla data di consegna del Progetto Esecutivo ad approvarlo, qualora ne ricorrano le condizioni ovvero a comunicare al Concessionario le proprie motivate ragioni di diniego e le eventuali richieste di integrazione o modifica nei casi in cui il progetto sia giudicato incompleto, ovvero non corrispondente ai requisiti di legge. In tali casi, il Concessionario si impegna ad apportare entro il termine di giorni [•] ([•]) le integrazioni o modifiche richieste dal Concedente e/o da altri enti competenti.

Articolo 17 - Esecuzione dei lavori

1. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice.
2. I soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli nel rispetto delle percentuali indicate in sede di Offerta. Tali percentuali sono modificabili solo previa autorizzazione scritta del Concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati.
3. L'esecuzione diretta dei lavori di cui al comma 1 è regolata mediante apposito atto contrattuale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) i lavori devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle previsioni della Convenzione e in conformità del Progetto Esecutivo approvato;

BOZZA DI CONVENZIONE

- b) i lavori possono essere subappaltati [in conformità a quanto indicato in sede di Offerta];
 - c) per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo del 2%, si deve fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali ancorché frazionate tra i singoli soci.
4. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 174 del Codice.
 5. Il Concessionario procede all'affidamento a terzi, dei lavori non eseguiti direttamente dai soci, mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 164 del Codice, nel rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 80 e 83 del Codice, dalla normativa vigente e dalla Documentazione di gara.
 6. Il Concessionario impegna a depositare presso il Concedente, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in appalto e/o subappalto, la copia autentica del relativo contratto di appalto e/o subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte dell'appaltatore e/o del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta.
 7. Il Concessionario si obbliga ad osservare ed a fare osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, previdenziali ed assunzioni obbligatorie.
 8. Il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare ed a fare applicare tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per gli operai dipendenti delle aziende industriali, edili ed affini.
 9. I suddetti obblighi dovranno vincolare le imprese esecutrici dei lavori anche se non siano aderenti alle associazioni di rappresentanza o recedano da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura o dimensione di ciascuna impresa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.
 10. Sarà cura del Concessionario fare sì che nell'esecuzione dei lavori vengano adottati, dalle imprese esecutrici, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, restandone comunque sollevato il Concedente.
 11. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione della Convenzione.

Articolo 18 – Caratteristiche ambientali del sito

1. Ove in corso di esecuzione dei lavori emergesse la presenza di sostanze inquinanti non derivanti dalle attività di realizzazione dell'Impianto in quantità superiore ai limiti normativamente previsti il Concessionario provvederà ad informare le autorità competenti, secondo le prescrizioni normative applicabili alla fattispecie. Il Concessionario non sarà tenuto a porre in essere alcuna attività di indagine o di caratterizzazione ambientale del sito, né ad effettuare opere di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale dello stesso.
2. Nel caso previsto nel comma 1 del presente articolo il Concedente si impegna a tenere indenne il Concessionario per i danni causati dalla presenza di sostanze inquinanti, anche sotto forma di mancati guadagni.

BOZZA DI CONVENZIONE

3. Fermo restando quanto precede, qualora in presenza di sostanze inquinanti i lavori debbano essere sospesi per permettere l'effettuazione delle indagini preliminari, la caratterizzazione dell'area e delle opere di messa in sicurezza, la bonifica o il ripristino ambientale dell'area, il Concessionario avrà diritto ad ottenere una sospensione dei termini ai sensi dell'*Articolo 24 - Sospensioni e proroghe per l'ultimazione dei lavori* della presente Convenzione. Troverà altresì applicazione quanto previsto dall'*Articolo 23 - Modifiche* della presente Convenzione.

Articolo 19 - Responsabile unico del procedimento, direttore lavori e direttore dell'esecuzione

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*".
3. Il Direttore dei Lavori [con l'Ufficio di Direzione Lavori] esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione della Convenzione secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.

Articolo 20 - Obblighi delle Parti relativi alla fase costruttiva

1. Il Concessionario assume l'impegno di attivarsi per ottenere le autorizzazioni di cui all'*Articolo 8 - Autorizzazioni* e quant'altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione dell'Impianto.
2. Il Concedente si impegna a consegnare al Concessionario le aree ove sarà realizzato l'Impianto, sgombrare libere da cose e servitù che ne pregiudichino la disponibilità, comprensive degli spazi che complessivamente saranno occupati dal cantiere di costruzione, entro e non oltre [•] ([•]) giorni dall'approvazione del Progetto Esecutivo. A tal fine il Concedente porrà in essere con congruo anticipo tutti gli adempimenti necessari per immettere il Concessionario nel possesso delle aree suddette.
3. Il RUP comunicherà al Concessionario il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per la consegna di tali aree.
4. Il RUP procederà alla consegna, redigendo un verbale, sottoscritto da entrambe le parti, in duplice copia, dal quale risulti che il Concessionario ha preso visione di dette aree e ne accetta il trasferimento da parte del Concedente senza alcuna riserva. Dalla data del verbale

BOZZA DI CONVENZIONE

di consegna decorre il termine per la conclusione dei lavori.

Qualora il Concessionario non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, il RUP fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.

Nell'ipotesi in cui, all'atto della consegna, le aree necessarie per l'esecuzione dei lavori non risultassero disponibili, il Concessionario potrà richiedere la risoluzione della presente Convenzione secondo quanto previsto dall'*Articolo 38 - Risoluzione per inadempimento del Concedente, revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse o a seguito dell'annullamento degli atti amministrativi presupposti*.

5. Il Concessionario si impegna ad iniziare i lavori entro [•] ([•]) giorni a decorrere dalla data in cui risultano verificate entrambe le condizioni sotto indicate:
 - a) avvenuta consegna completa delle aree al Concessionario;
 - b) avvenuto rilascio delle Autorizzazioni.
6. Nel caso in cui per sopravvenute disposizioni o prescrizioni normative, regolamentari o autorizzative, dovesse rendersi necessaria l'esecuzione di lavori imprevisti e imprevedibili per la realizzazione dell'Impianto, diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti sulla base del computo metrico elaborato in sede di Progetto Definitivo e di Progetto Esecutivo, il Concessionario sarà tenuto a presentare al Concedente tale computo metrico aggiornato con i relativi giustificativi. Nel caso in cui il calcolo dovesse essere ritenuto corretto e giustificato e gli eventi di cui al presente comma dovessero comportare un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Concessionario avrà diritto alla revisione della Concessione secondo le modalità previste nel successivo *Articolo 33 - Riequilibrio Economico Finanziario*.
7. Sarà onere del Concedente assicurare l'adozione, anche da parte di altre amministrazioni eventualmente competenti, di tutti i provvedimenti necessari e idonei per disciplinare il traffico veicolare e pedonale durante l'esecuzione dei lavori.
8. Conformemente a quanto previsto dal Cronoprogramma dei lavori predisposto in sede di presentazione della proposta di Finanza di Progetto e allegato alla presente Convenzione, l'attività di costruzione dovrà essere completata entro il termine di [•] ([•]) mesi dalla data di redazione del verbale di consegna delle aree di cantiere al netto di tutte le tempistiche per Autorizzazioni e collaudi. Eventuali imprevisti o cause di forza maggiore che richiedano la proroga di detto termine, dovranno essere comunicati al Concedente, che si riserva la facoltà di valutarne la fondatezza ed autorizzare la proroga necessaria. L'ultimazione dei lavori dovrà risultare dal certificato di ultimazione dei lavori redatto dal RUP e dal Direttore dei Lavori.
9. Tutti i costi e/o compensi per i servizi, prestati da parte dei dipendenti e/o consulenti interni e/o esterni del Concedente, esclusi eventuali costi espressamente nominati nella presente Convenzione, sono a totale carico del Concedente.

BOZZA DI CONVENZIONE

Articolo 21 – Esecuzione dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori avverrà sotto la vigilanza del Concedente, che a questo specifico fine si avvarrà del RUP. Il RUP potrà accedere in qualunque momento al cantiere, assistere ai lavori, effettuare controlli e misurazioni. Eventuali osservazioni o rilievi saranno comunicati in forma scritta al Concessionario e al Direttore dei lavori, che concorderanno con il tecnico responsabile del Concedente le soluzioni più idonee da adottare.
2. Le Parti concordano che i lavori saranno eseguiti secondo le tempistiche indicate nel Cronoprogramma.
3. La data di inizio e di conclusione delle attività di costruzione previste dal Cronoprogramma dovrà risultare da apposito verbale redatto dal Direttore dei Lavori.
4. Entro [•] ([•]) giorni dalla data di conclusione delle attività di costruzione, le Parti procederanno alla ricognizione ed alla verifica in contraddittorio delle opere e delle attività realizzate. A tal fine il Concessionario, con un anticipo di [•] ([•]) giorni, darà comunicazione scritta al RUP della data in cui saranno ultimate le attività di costruzione ed in cui si procederà alla sottoscrizione del verbale di Ultimazione dei Lavori.
5. Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del verbale di Ultimazione dei Lavori, l'Organo di Collaudo procede alle attività di Commissioning dell'Impianto.
6. L'esito positivo della attività di *Commissioning* dovrà risultare da un certificato emesso dall'Organo di Collaudo in esito al rilascio del quale ha avvio la Fase di Esercizio Provvisorio durante la quale l'Impianto è posto in esercizio in via sperimentale, con conseguente maturazione del diritto del Concessionario alla percezione dei relativi proventi.
7. Nell'ipotesi in cui l'esito delle attività di *Commissioning* fosse negativo, il Concessionario dovrà porre rimedio, a proprie spese, ai difetti riscontrati ed inviare una nuova comunicazione al Concedente, indicando una nuova data per lo svolgimento delle ulteriori attività di *Commissioning*.

BOZZA DI CONVENZIONE

Articolo 22 - Collaudo

1. Il Collaudo è eseguito dall'Organo di Collaudo nominato dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 102, commi 6 e 7, del Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del Codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del Codice, per la nomina dell'organo di collaudo trovano applicazione le norme dettate dall'art. 216 del d.P.R. 207/2010.
2. I costi e gli oneri relativi a tutte le attività di Collaudo, compresi i compensi dell'organo di collaudo, sono indicati nel Quadro Economico e sono a carico del Concessionario come previsto nel Piano Economico-Finanziario.
3. Il Collaudo ha luogo secondo le modalità stabilite dall'art. 102, comma 3, del Codice, nonché nel rispetto del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del Codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del Codice, si applica la disciplina dettata dagli artt. 215 – 238 del d.P.R. 207/2010.
4. Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.
5. Delle attività di Collaudo, incluse quelle svolte in corso d'opera, è redatto apposito verbale.
6. Il Collaudo ha luogo entro sei mesi dalla data di emissione del certificato di Ultimazione dei lavori. Il Certificato di Collaudo assume carattere definitivo una volta decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il Certificato di Collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Articolo 23 - Modifiche alla Convenzione

1. La Convenzione può essere modificata attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione nei casi previsti dall'art. 175 del Codice.

Articolo 24 - Sospensioni e proroghe per l'ultimazione dei lavori

1. La sospensione e l'eventuale proroga nell'esecuzione delle attività di costruzione (lavori, servizi e forniture) sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'articolo 107 del Codice e all'articolo 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.
2. La sospensione totale o parziale delle attività di costruzione può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire, temporaneamente, l'esecuzione a regola d'arte delle attività medesime, per il tempo strettamente necessario alla

BOZZA DI CONVENZIONE

cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione delle attività e alla ripresa delle attività medesime. L'esecuzione delle attività di costruzione può essere sospesa:

- a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione delle attività a regola d'arte;
 - b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
 - c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo *Articolo 13 - Forza maggiore*.
3. In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.
 4. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'esecuzione delle attività di costruzione.
 5. In caso di sospensione parziale delle attività di costruzione, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di attività eseguibili.
 6. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione ed a ultimare le attività nel termine fissato, può chiedere la proroga ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Codice per il tempo strettamente necessario al venir meno delle cause di sospensione di cui al comma 2.
 7. Qualora la sospensione o le sospensioni totali delle attività, disposte per ragioni di necessità o di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice, siano superiori ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori o, comunque, quando superino 6 (sei) mesi complessivi, il Concessionario può chiedere la risoluzione senza indennità. Se il Concedente si oppone alla risoluzione, il Concessionario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i citati termini.
 8. Fermo restando quanto precede, in caso di sospensione dei lavori che comporti un'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, il Concessionario ha diritto al Riequilibrio del Piano Economico-Finanziario ai sensi dell'articolo *Articolo 33 - Riequilibrio Economico Finanziario*.
 9. Non saranno ammesse sospensioni dei lavori diverse da quelle previste dalla legge o dal presente articolo.

Articolo 25 - Penali per ritardi in fase di progettazione e di costruzione

1. Con esclusione dei casi in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore ai sensi dell'*Articolo 13 - Forza maggiore* o una sospensione dei lavori ai sensi dell'*Articolo 24 - Sospensioni e proroghe per l'ultimazione dei lavori* e in conformità a quanto previsto dall' *Articolo 8 - Autorizzazioni* il Concessionario è responsabile di ogni ritardo in Fase di Progettazione e/o in Fase di Costruzione. In tal caso, i giorni di ritardo in Fase di Progettazione e/o in Fase di Costruzione non comportano alcuna estensione o proroga della durata della Fase di Gestione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8.
2. In Fase di Progettazione, per ogni giorno lavorativo di ritardo, nella presentazione del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo al Concedente da parte del Concessionario, rispetto ai termini stabiliti nel Cronoprogramma ai sensi dell'articolo *Articolo 16 - Termini per*

BOZZA DI CONVENZIONE

la presentazione delle progettazioni si applica una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo totale del valore stimato delle Spese Tecniche, al netto dell'IVA.

3. In Fase di Costruzione, per ogni giorno lavorativo di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto ai termini intermedi stabiliti nel Cronoprogramma ai sensi dell'articolo *Articolo 21 – Esecuzione dei lavori* si applica una penale corrispondente allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo totale delle attività dei lavori, al netto dell'IVA.
4. Escluse le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento da parte del Concessionario delle obbligazioni di cui all'articolo *Articolo 8 - Autorizzazioni* e all'*Articolo 10 - Dichiarazioni, obblighi e attività del Concessionario* si applica una penale corrispondente allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo totale dei lavori, al netto dell'IVA.
5. Il Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, si rivaie sulla garanzia fideiussoria di cui all'*Articolo 34 – Cauzioni*, comma 1.
6. Qualora il cumulo degli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penali sia complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dei lavori al netto dell'IVA, il Concedente può esercitare la facoltà di cui all' *Articolo 37 - Clausola risolutiva espressa*.
7. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno e fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile
8. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi maturati, assicurando il rilascio del Certificato di Collaudo con esito positivo nel termine stabilito dal Cronoprogramma, senza aver cagionato danni al Concedente, le somme versate a titolo di penale sono restituite al Concessionario, senza interessi o ulteriori oneri entro [--] giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo.

SEZIONE QUINTA – FASE DI GESTIONE

Articolo 26 – Gestione dell'Impianto ed erogazione dei Servizi

1. Il Concessionario procederà alla gestione dell'Impianto e all'erogazione di tutti i Servizi secondo le modalità e gli standard previsti dal Capitolato di Gestione.
2. La Fase di Gestione dei Servizi avrà inizio con l'emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo.
3. Il Concessionario sarà responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto della Convenzione, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 4.
4. In caso di affidamento diretto da parte del Concessionario ai propri soci, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice, da regolare mediante apposito atto contrattuale, valgono le seguenti condizioni:
 - a) i soci che svolgono direttamente i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;

BOZZA DI CONVENZIONE

- b) i Servizi devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di Gestione;
 - c) i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.
5. Il Capitolato di Gestione riporta le condizioni e gli standard di servizio che il Concessionario si obbligherà a garantire ai clienti per i Servizi.
 6. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, entro e non oltre 15 giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in appalto/subappalto, la copia autentica del relativo contratto di appalto/subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte dell'appaltatore/subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.
 7. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione in relazione alla gestione dell'Impianto e all'erogazione dei Servizi, si rinvia al Capitolato di Gestione.

Articolo 27 - Remunerazione del Concessionario durante la fase di gestione - Corrispettivi dei Servizi a Tariffa e Corrispettivi dei Servizi Commerciali

1. Al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l'Impianto, le aree e tutti i beni oggetto della Concessione, nonché di erogare i Servizi, per tutta la durata della Concessione medesima, facendo propri i relativi proventi.
2. Tali proventi sono costituiti da:
 - a) i Corrispettivi dei Servizi a Tariffa;
 - b) i Corrispettivi dei Servizi Commerciali.
3. I Corrispettivi dei Servizi a Tariffa sono determinati sulla base della formula esplicitata nell'allegato Piano Economico Finanziario, nel foglio denominato "Tariffa", in considerazione dei seguenti elementi:
 - o Costi di gestione dell'Impianto;
 - o Costi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - o Costi del personale;
 - o Costi generali e indiretti;
 - o Costi per lo smaltimento del CSS e dei reflui;
 - o Oneri finanziari, imposte;
 - o Ammortamenti e remunerazione del capitale (WACC fissato al 6,3%: + Extra Remunerazione per strategicità dell'impianto pari al 3%).
4. Gli elementi indicati al precedente comma sono soggetti a verifica annuale, effettuata mediante comparazione dei costi consuntivi e delle previsioni dei costi futuri sulla base delle condizioni vigenti al momento della verifica. La necessità di una rideterminazione dei Corrispettivi dei Servizi a Tariffa è valutata nei limiti e secondo la procedura di cui

BOZZA DI CONVENZIONE

all'Articolo 33 - Riequilibrio Economico Finanziario.

5. I Corrispettivi dei Servizi a Tariffa non includono i costi per lo smaltimento della frazione umida biostabilizzata e dei residui a discarica che restano interamente a carico degli utenti.
6. In sede di verifica annuale, i Corrispettivi dei Servizi a Tariffa sono, in ogni caso, aggiornati sulla base dell'inflazione programmata per l'anno successivo, pubblicata nel Documento di Economia e Finanza (DEF) del Governo, nonché in considerazione degli oneri fiscali sopravvenuti.
7. I Corrispettivi dei Servizi Commerciali sono determinati autonomamente dal Concessionario in funzione delle condizioni di mercato e i relativi incassi sono detratti dai Corrispettivi dei Servizi a Tariffa in conformità dalla formula esplicitata nell'allegato Piano Economico Finanziario, nel foglio denominato "Tariffa"
8. La riscossione dei Corrispettivi dei Servizi a Tariffa e dei Corrispettivi dei Servizi Commerciali sarà effettuata direttamente a cura e spese del Concessionario che ne assumerà i rischi conseguenti.

Articolo 28 - Servizi di disponibilità e accessori

1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilità dell'Impianto e tutti i Servizi Accessori alla Disponibilità, necessari a garantire la piena fruibilità dell'Impianto secondo i Livelli Obiettivo disciplinati nel Capitolato di Gestione allegato alla Convenzione.
2. Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria programmate dell'Impianto e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nel Programma Manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l'Impianto al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d'uso così come previsto nel Capitolato di Gestione.
3. Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la Disponibilità dell'Impianto dai vizi sopravvenuti derivanti dalla Progettazione e/o Costruzione, e a eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione dell'Impianto e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità dell'Impianto per tutta la durata della Convenzione.
4. Il Concessionario si obbliga a fornire i Servizi di cui ai commi 2 e 3 per tutta la durata della Convenzione.

Articolo 29 - Riconsegna dell'Impianto e delle aree in concessione

1. Il Concessionario dovrà riconsegnare al Concedente l'Impianto e le aree in concessione entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di scadenza della Concessione nello stato di conservazione in cui si troveranno a seguito del loro utilizzo e della normale usura, senza che il Concessionario sia tenuto al loro ripristino o sostituzione.
2. Il Concessionario, all'atto della riconsegna, garantisce:

BOZZA DI CONVENZIONE

- a) il funzionamento degli impianti e delle attrezzature, salvo il normale deperimento dovuto all'uso;
 - b) l'assenso alla voltura, a favore del Concedente ed a spese dello stesso, dei contratti relativi alle forniture, previa estinzione dei precedenti rapporti, a proprie spese.
3. Il Concessionario comunicherà al Concedente, con preavviso di almeno giorni [•] ([•]) la data esatta in cui l'Impianto e le aree in concessione dovranno essere riconsegnate.
 4. Entro [•] ([•]) giorni dalla data prevista al comma precedente, si provvederà all'accertamento dello stato di consistenza delle strutture presenti, con l'indicazione delle condizioni di efficienza ed eventuale degrado. Il Concedente, ove la verifica risultasse positiva, dovrà restituire la cauzione a garanzia entro i [•] ([•]) giorni successivi.

Articolo 30 - Sospensione e proroga dei Servizi

1. La sospensione e l'eventuale proroga della fornitura dei Servizi sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'articolo 107 del Codice.

La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, imprevedute e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima.

2. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:
 - a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della fornitura dei Servizi;
 - b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
 - c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'*Articolo 13 - Forza maggiore*.

In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

3. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione.
4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli Evento/i.
5. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso

BOZZA DI CONVENZIONE

in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione.

6. Il Concedente si riserva in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza, dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a [15] giorni.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera (a) qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i [•] giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione determini un'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, potrà essere avviata la procedura di Riequilibrio del Piano Economico-Finanziario di cui all' *Articolo 33 - Riequilibrio Economico Finanziario*.
8. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione della Convenzione non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Articolo 31 - Penali inerenti alla fase di gestione

1. Il mancato rispetto per ciascun Indicatore di Performance del relativo Livello Minimo e/o del Livello Obiettivo previsto dal Capitolato di Gestione per ciascun specifico Servizio, costituisce inadempimento del Concessionario e comporta, indipendentemente dalla prova del danno, l'applicazione di penali calcolate in misura percentuale al valore della prestazione non resa al Livello Minimo e/o al Livello Obiettivo prestabilito come indicato al Capitolato di Gestione. È fatta salva la risarcibilità del maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.
2. Il Livello Minimo e/o il Livello Obiettivo per ciascun Indicatore di Performance e la misura della penale in caso di inadempimento sono stabiliti nel Capitolato di Gestione.
3. Qualora a seguito dell'inadempimento del Concessionario si renda necessario, previa comunicazione del Concedente, l'intervento sostitutivo di quest'ultimo per porre rimedio in maniera efficace all'inadempimento, l'entità della penale stabilita nel Capitolato di Gestione è maggiorata di una percentuale pari al [•] %.
4. Qualora il cumulo degli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penali sia complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) del ricavo annuo derivante dall'attività di trattamento del RUR come previsto nel Piano Economico Finanziario, il Concedente può esercitare la facoltà di cui *Articolo 37 - Clausola risolutiva espressa*.
5. Il Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, si rivaie sulla garanzia fideiussoria di cui all'*Articolo 34 – Cauzioni*, comma 3.

SEZIONE SESTA - EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO

Articolo 32 - Equilibrio Economico Finanziario

1. Gli elementi richiamati al punto k) delle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico-Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico-Finanziario.
2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è assicurato dal rispetto dei seguenti valori degli Indicatori di Equilibrio:
 - Tasso Interno di Rendimento del Progetto (Tir Progetto) pari a 6,4%;
 - Debt Service Coverage Ratio (DSCR) il cui valore minimo è pari a 0,97 ed il cui valore medio è pari a 1,42;

Articolo 33 - Riequilibrio Economico Finanziario

1. Il Piano Economico-Finanziario costituisce parte integrante della Convenzione ed è vincolante per le Parti fino alla data di scadenza della Concessione. È parte integrante e sostanziale della Convenzione la Matrice dei Rischi di cui all'All. 3).
2. Ai sensi dell'articolo 182, comma 3, del Codice, il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione può comportare il suo Riequilibrio, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio indicate alla lett. k) delle premesse. Il Riequilibrio deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti al Concessionario, come indicati nella Matrice dei Rischi di cui all'All. 3), e delle condizioni di Equilibrio Economico-Finanziario relative alla Convenzione.
3. Le Parti procedono al Riequilibrio del Piano Economico-Finanziario, ai sensi dell'articolo 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario determinata da eventi non riconducibili al Concessionario. Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie:
 - a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Impianto e dei Servizi;
 - b) l'adozione di atti amministrativi generali, di pianificazione o abilitativi che incidano economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Impianto e dei Servizi;
 - c) il mancato o ritardato rilascio o ottenimento delle Autorizzazioni di cui all'articolo *Articolo 8 - Autorizzazioni*, per fatto imputabile al Concedente;

BOZZA DI CONVENZIONE

- d) nei casi di sospensione di cui agli articoli *Articolo 24 - Sospensioni e proroghe per l'ultimazione dei lavori* e *Articolo 30 - Sospensione e proroga dei Servizi*, qualora il periodo di sospensione ecceda il periodo di 3 (tre) mesi;
 - e) in ipotesi di violazione degli obblighi del Concedente che comportino Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario;
 - f) la modifica del prezzo di fornitura all'impianto dell'energia elettrica, con conseguente impatto sui costi operativi, adeguatamente dimostrata dal Concessionario tramite la presentazione di almeno 2 offerte di fornitori operanti sul mercato;
 - g) la modifica, per cause non imputabili al Concessionario, degli elementi di costo rilevanti per la determinazione dei Corrispettivi per i Servizi a Tariffa, così come elencati dal precedente *Articolo 27 - Remunerazione del Concessionario durante la fase di gestione - Corrispettivi dei Servizi a Tariffa e Corrispettivi dei Servizi Commerciali*, comma 3.
 - h) nelle altre ipotesi previste dalla Convenzione cui si rinvia;
 - i) nelle altre ipotesi previste dalla normativa in materia.
4. Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, il Riequilibrio del Piano Economico-Finanziario è effettuato a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di Riequilibrio di cui al comma successivo.
5. Il concessionario provvede annualmente a verificare entro il 15 di settembre le condizioni di Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario.
6. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 3, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di Riequilibrio del Piano Economico-Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
- a) Piano Economico-Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
 - b) Piano Economico-Finanziario Riequilibrato, in formato editabile;
 - c) relazione esplicativa del Piano Economico-Finanziario Riequilibrato, che illustri, tra l'altro, le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di Riequilibrio e i maggiori oneri da esso derivanti;
 - d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nella Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico-Finanziario Riequilibrato.
7. Alla ricezione di tale comunicazione le Parti avviano senza indugio la procedura di Riequilibrio del Piano Economico-Finanziario che deve concludersi entro 3 (tre) mesi da tale ricezione.
8. La procedura per il Riequilibrio del Piano Economico-Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino dei valori degli Indicatori di Equilibrio indicati all'*Articolo 32 - Equilibrio Economico Finanziario* che precede, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo al

BOZZA DI CONVENZIONE

Riequilibrio del Piano Economico-Finanziario. La procedura di Riequilibrio del Piano Economico-Finanziario deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

9. In caso di ingiustificato rifiuto di alcuna delle Parti al Riequilibrio del Piano Economico-Finanziario in conformità al presente articolo, tale condotta sarà considerata grave inadempimento e darà diritto all'altra Parte di determinare la risoluzione della Concessione con semplice comunicazione scritta. In tali casi troveranno applicazione l'*Articolo 37 - Clausola risolutiva espressa* o *Articolo 38 - Risoluzione per inadempimento del Concedente, revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse o a seguito dell'annullamento degli atti amministrativi presupposti*, a seconda della Parte che abbia opposto l'ingiustificato rifiuto.
10. Il Concedente dà atto che il Concessionario dovrà far ricorso a tecniche di Finanza di Progetto e s'impegna a cooperare con il Concessionario per le attività necessarie alla definizione degli accordi con gli Enti Finanziatori necessari al fine di realizzare l'Impianto. In particolare il Concedente collaborerà anche nella procedura di Riequilibrio del Piano Economico-Finanziario al fine di permettere al Concessionario il rispetto dei parametri finanziari previsti dal Contratto di Finanziamento e/o dal Project Bond e/o da altra documentazione finanziaria sottoscritta con gli Enti Finanziatori per il finanziamento dell'Impianto.

SEZIONE SETTIMA – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER GLI ENTI FINANZIATORI

Articolo 34 – Cauzioni

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della Convenzione relative alla Fase di Progettazione e Costruzione e alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula della Convenzione, la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice.
2. La predetta garanzia, rilasciata da [•], è pari al 10% [ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell'art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del Codice] dell'importo totale dell'investimento complessivo oggetto della Convenzione pari ad Euro [•], eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 93, comma 7, del Codice.
3. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni relative alla Fase di Gestione dell'Impianto, ivi incluse quelle restitutorie, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario si impegna a prestare, prima dell'avvio della Fase di Gestione, la garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del Codice, nelle modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice per un importo pari a quello di cui al comma 2.

Tale cauzione ha validità minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima

BOZZA DI CONVENZIONE

della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione.

4. Il Concessionario si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

Articolo 35 – Polizze assicurative

1. Il Concessionario stipula le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:
 - a) polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura:
 - (i) dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo pari a [•] [importo da definire nei Documenti di Gara ai sensi dell'articolo 103, comma 7, secondo periodo, comunque non inferiore al 100% (cento per cento) dell'importo dei lavori];
 - (ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a [•] [indicare importo pari al 5% della somma assicurata per le opere, nel rispetto dei limiti minimo e massimo fissati dal Codice];
 - b) polizza indennitaria decennale, ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del Codice, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'Impianto, ovvero di gravi difetti costruttivi, il cui limite di indennizzo deve essere pari a [•] [indicare un importo non inferiore al 20% del valore dell'Impianto realizzata e non superiore al 40%, nel rispetto del principio di proporzionalità, avuto riguardo alla natura dell'Impianto];
 - c) polizza di assicurazione della responsabilità civile, ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del Codice, per danni cagionati a terzi, per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari a [•] [indicare importo pari al 5% del valore dell'Impianto realizzato, nel rispetto dei limiti minimo e massimo fissati dal Codice];
 - d) integrazione delle polizze di cui alle lettere precedenti in funzione di eventuali maggiori lavori da effettuare. *[È fatta salva la facoltà del Concedente di richiedere al Concessionario ulteriori polizze assicurative nel contratto, se previste nel Bando di Gara]*
2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del certificato di Collaudo o del certificato di Regolare Esecuzione e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori. La copertura assicurativa di cui al comma 5, punto b), decorre dalla data di emissione del certificato di Collaudo o del certificato di Regolare Esecuzione e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori. La copertura assicurativa di cui al punto c) decorre dalla data di emissione del Certificato di Collaudo o del certificato di Regolare Esecuzione.
3. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Codice e del

BOZZA DI CONVENZIONE

paragrafo 4.1. delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria*”, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell’Impianto con esito positivo.

A tal fine, il Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione europea. La polizza decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non inferiore a euro [•].

La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e del Progetto Definitivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

4. Il Concessionario si impegna a consegnare le polizze tassativamente prima dell’inizio dei lavori.
5. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell’articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i, una o più polizze assicurative a copertura della responsabilità civile derivante dall’esecuzione della Convenzione, limitatamente alla Fase di Gestione, per un massimale di importo minimo pari a euro [•] per sinistro ed euro [•] per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere:
 - a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l’erogazione dei Servizi;
 - b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell’ambito della Concessione;
 - c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell’Impianto gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine. Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l’avvio della Fase di Gestione.
6. Il Concessionario deve altresì consegnare al Concedente:
 - a) almeno [indicare un numero di giorni non inferiore a 10] giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze di cui articolo 103, comma 7, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione;
 - b) entro e non oltre la data di emissione del Certificato di Collaudo, copia delle polizze di cui all’articolo 103, comma 8, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione. Il

BOZZA DI CONVENZIONE

Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno [•] ([•]) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Codice, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.

7. Il Concessionario è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi.
8. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.
9. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
10. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere la Convenzione ai sensi dell'*Articolo 39 - Risoluzione per motivi attribuibili al Concessionario* con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

Articolo 36 - Garanzie del Concessionario per gli Enti Finanziatori

1. Il Concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione da parte del Concessionario, in favore degli Enti Finanziatori dell'Impianto, del pegno sulle [azioni/quote] del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza della Convenzione nei confronti del Concedente.
2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dalla Convenzione e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti del Concessionario, lo stesso Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base alla Convenzione.
3. Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore degli Enti Finanziatori, inclusi, a mero titolo esemplificativo, eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dalla Convenzione.

BOZZA DI CONVENZIONE

SEZIONE OTTAVA - VICENDE DELLA CONCESSIONE

Articolo 37 - Clausola risolutiva espressa

1. L'inadempimento delle obbligazioni di cui all' *Articolo 10 - Dichiarazioni, obblighi e attività del Concessionario*, comma 3 lett. b) ed e) da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto della Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. Sono altresì causa di risoluzione di diritto della presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penali per ritardi in Fase di Progettazione e Costruzione ai sensi dell'*Articolo 25 - Penali per ritardi in fase di progettazione e di costruzione* o il superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penali relative alla Fase di Gestione ai sensi dell'*Articolo 31 - Penali inerenti alla fase di gestione*.
2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, la Convenzione si intende risolta di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.
4. In caso di risoluzione di diritto della Convenzione, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:
 - a) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
 - b) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
 - c) le penali a carico del Concessionario.

Articolo 38 - Risoluzione per inadempimento del Concedente, revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse o a seguito dell'annullamento degli atti amministrativi presupposti

1. Qualora il Concedente si renda inadempiente agli obblighi di cui all'*Articolo 9 - Obblighi e attività del Concedente*, il Concessionario potrà risolvere la Convenzione ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, fatti salvi i casi di Forza Maggiore, previa diffida ad adempiere con cui dovrà essere concesso un termine, comunque non inferiore a 90 (novanta) giorni, affinché il Concedente ponga rimedio all'inadempimento ovvero faccia pervenire le proprie osservazioni. Decorso inutilmente tale termine, il Concessionario potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione della Convenzione stessa. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata al seguente ufficio [•], indirizzo di posta elettronica certificata [•].

BOZZA DI CONVENZIONE

2. È riservata al Concedente la facoltà di pronunciare in ogni tempo la revoca della Concessione, con preavviso di mesi 3 (tre), per comprovati motivi di pubblico interesse.
3. Nei citati casi di risoluzione della Convenzione e revoca della Concessione di cui ai precedenti commi 1 e 3 e per il caso in cui la Concessione dovesse venir meno a seguito dell'annullamento ad opera della competente Autorità giudiziaria o amministrativa degli atti e provvedimenti che hanno dato luogo al rapporto concessorio, il Concedente è tenuto a versare al Concessionario una somma comprensiva:
 - a) del valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, di qualsiasi natura, al netto degli ammortamenti già effettuati, ovvero, in caso in cui l'Impianto non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
 - b) delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere per effetto della cessazione anticipata, quantificati e documentati;
 - c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'Impianto abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale, sulla base di un tasso di attualizzazione pari al TIR di Progetto, dei ricavi risultanti dal Piano Economico-Finanziario, al netto dei costi operativi risultanti dal Piano Economico-Finanziario, per gli anni residui di gestione della Concessione di tutti gli oneri a qualsiasi titolo conseguenti, ivi compresi quelli derivanti dalla risoluzione dei rapporti di lavoro subordinato, di contratto a progetto e di consulenza.
4. Per oneri accessori di cui alla lettera a) del comma precedente, si intendono tutti gli oneri relativi alla gestione della Concessione, nonché gli oneri finanziari inerenti agli investimenti effettuati.
5. La quota annuale di ammortamenti degli investimenti è indicata nel Piano Economico-Finanziario allegato alla presente Convenzione.
6. L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente di tutte le somme sopra previste.
7. Le somme di cui sopra sono prioritariamente destinate al soddisfacimento dei crediti degli Istituti Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
8. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione della Convenzione o revoca della Concessione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati.
9. Senza pregiudizio per l'eventuale cessione dei crediti rinvenienti al Concessionario dalla presente Convenzione in favore degli Enti Finanziatori, le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al comma 4 che precede sono, in ogni caso, destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti degli Enti

BOZZA DI CONVENZIONE

Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di tali crediti.

Articolo 39 - Risoluzione per motivi attribuibili al Concessionario

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli Articolo 37 - *Clausola risolutiva espressa* e Articolo 43 – *Risoluzione della Convenzione per reati accertati e decadenza della attestazione di qualificazione*., il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi della Convenzione, può avvalersi della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non inferiore a 60 (sessanta) giorni. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l'ufficio e il nominativo del responsabile], all'indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concessionario [e per conoscenza agli Enti Finanziatori].
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata, tra l'altro, nei seguenti casi:
 - a) gravi vizi o difformità dell'Impianto;
 - b) perimento totale o parziale dell'Impianto dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
 - c) grave danneggiamento dell'Impianto dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
 - d) mancata costituzione, sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli *Articolo 34 – Cauzioni* e *Articolo 35 – Polizze assicurative*);
 - e) mancato conseguimento delle Autorizzazioni, per motivi non unicamente imputabili al Concedente o al fatto del terzo, entro il termine 2 anni dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
 - f) mancata presentazione del Progetto Esecutivo al Concedente entro 90 giorni dalla data di ricevimento della notifica dell'ultima delle Autorizzazioni.
3. Al verificarsi delle circostanze di cui al precedente comma 1, il Concedente assegnerà al Concessionario, mediante comunicazione scritta, un termine perentorio, non inferiore a giorni 60 (sessanta) entro il quale il Concessionario dovrà rimuovere le cause di risoluzione o far conoscere le proprie osservazioni.
4. La diffida ad adempiere di cui al precedente comma 3 dovrà, altresì, essere comunicata agli Enti Finanziatori.
5. Qualora il Concessionario non abbia rimosso le cause di risoluzione contestate a soddisfazione del Concedente entro il termine di cui al precedente comma 1 ovvero abbia presentato osservazioni ritenute non accettabili, la Convenzione si intenderà risolta alla scadenza del termine.
6. In caso di risoluzione della convenzione per inadempimento del Concessionario, il Concessionario è obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evitare l'aggravamento del danno ed a riconsegnare al Concedente, su sua richiesta, le opere oggetto della Concessione.

BOZZA DI CONVENZIONE

7. Quanto sopra si applica, per quanto possibile, anche ai casi in cui la risoluzione del rapporto intervenga a seguito di scioglimento o cessazione dell'attività del Concessionario, nonché ammissione dello stesso alle procedure concorsuali.
8. In caso di risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, il Concessionario dovrà corrispondere al Concedente:
 - (a) qualora l'Impianto non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
 - (i) i danni diretti, indiretti e materiali, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
 - (ii) tutti i costi necessari affinché l'Impianto sia realizzata e/o ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e);
 - (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo concessionario;
 - (iv) le penali a carico del Concessionario;
 - (b) qualora l'Impianto abbia superato la fase di Collaudo:
 - (i) tutti i costi necessari affinché l'Impianto sia realizzata e/o ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e);
 - (ii) i danni diretti, indiretti e materiali, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
 - (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo concessionario;
 - (iv) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori;
 - (v) le penali a carico del Concessionario.
9. Al Concessionario sarà riconosciuto, qualora l'Impianto non abbia ancora superato il Collaudo, unicamente il pagamento dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale ovvero, qualora l'Impianto abbia superato positivamente il Collaudo, il valore delle opere realizzate e i relativi oneri accessori.
10. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 10 (dieci) giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione della Convenzione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni dalla risoluzione della Convenzione, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
11. Senza pregiudizio per l'eventuale cessione dei crediti rinvenienti al Concessionario dalla presente Convenzione in favore degli Enti Finanziatori, le eventuali somme spettanti al

BOZZA DI CONVENZIONE

Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti degli Enti Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di tali crediti.

12. Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora l'Impianto abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni della Convenzione. Si applica in tal caso quanto previsto all'*Articolo 5 - Durata della Concessione*, comma 4.

Articolo 40 – Disposizioni comuni applicabili ai casi di cessazione anticipata della Convenzione

1. Senza pregiudizio per l'eventuale cessione dei crediti rinvenienti al Concessionario dalla presente Convenzione in favore degli Enti Finanziatori, le eventuali somme spettanti al Concessionario per le ipotesi di cessazione anticipata della presente Convenzione sono destinate, prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti degli Enti Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di tali crediti.
2. Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora l'Impianto abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della Convenzione, in conformità a quanto previsto all'*Articolo 5 - Durata della Concessione*, comma 5.

Articolo 41 – Condizione risolutiva

1. La presente Convenzione è sottoposta alla condizione risolutiva, posta nell'esclusivo interesse del Concedente, del mancato ottenimento da parte del Concessionario delle Autorizzazioni entro il termine di 2 anni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, per causa non imputabile né al Concedente né al Concessionario.
2. In caso di avveramento della condizione, gli effetti della Convenzione si risolveranno retroattivamente e le Parti concordano sin d'ora che nulla sarà dovuto tra le Parti.

Articolo 42 - Finanziamento dell'Impianto

1. Il Concessionario assicura il finanziamento dell'Impianto e fornirà tutte le prestazioni tecniche ed amministrative occorrenti per l'esecuzione dei lavori e per la gestione dei Servizi oggetto della Concessione. In particolare, il Concessionario si impegna a:
 - a) sostenere gli oneri per la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere oggetto della Concessione;
 - b) tenere indenne il Comune dai costi per l'effettuazione delle operazioni di Collaudo.

BOZZA DI CONVENZIONE

2. Il Concessionario potrà operare in piena autonomia nella selezione degli strumenti finanziari meglio confacenti alle proprie esigenze. Il Concessionario potrà richiedere ed eventualmente beneficiare di eventuali finanziamenti a tasso agevolato, se compatibili con la procedura di Finanza di Progetto, destinati alla realizzazione di opere di pubblica utilità senza che ciò comporti alcun obbligo nei confronti del Concedente.
3. Il Concessionario se ed in quanto ne sussisteranno i requisiti, potrà richiedere al Concedente, e questi non potrà rifiutarsi, di presentare domande, in qualità di soggetto pubblico in convenzione/associazione con il Concessionario, per la concessione di agevolazioni, contributi, e/o finanziamenti dalla Comunità Europea, dallo Stato Italiano e/o dalla Regione a sostegno della costruzione, completamento, potenziamento di strutture per la nautica da diporto. L'eventuale contributo, in conto capitale o in conto interesse sarà riversato alla Concessionaria.
4. Per la Concessione oggetto della presente Convenzione non sono dovuti oneri e tributi di diretta competenza del Comune.

Articolo 43 – Risoluzione della Convenzione per reati accertati e decadenza della attestazione di qualificazione.

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere la Convenzione nei seguenti casi:
 - (i) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - (ii) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - (iii) una sentenza di condanna del Concessionario passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice;
 - (iv) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13.
2. Nei casi di cui al comma 1, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:
 - (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
 - (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
 - (iii) le penali a carico del Concessionario.

Articolo 44 - Effetti dell'estinzione della Concessione

1. Fermo restando quanto stabilito dall'*Articolo 5 - Durata della Concessione*, l'estinzione della Concessione a qualunque titolo comporta il passaggio di diritto dell'Impianto, delle sue pertinenze e attrezzature, dei materiali accessori e di quant'altro attinente alla gestione dei Servizi nella disponibilità del Concedente.

BOZZA DI CONVENZIONE

2. È espressamente escluso qualsiasi diritto di ritenzione delle opere oggetto della Concessione in caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario.

Articolo 45 - Sostituzione del Concessionario

1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concessionario, gli Enti Finanziatori, ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.
2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'art. 176, comma 8, del Codice, gli Enti Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione della Convenzione per i [•] giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del Concedente, effettuata secondo le modalità di cui all'art. 176, comma 8, del Codice, di avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione). Ove tale termine decorra senza che gli Enti Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, la Convenzione si intenderà risolta di diritto.
3. Il Concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con la società designata dagli Enti Finanziatori a condizione che:
 - a) la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
 - b) la società si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i [90] giorni successivi alla formalizzazione del rapporto convenzionale con la società designata, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente.
4. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.
5. Qualora gli Enti Finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione della Convenzione, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i [[•]] giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui ai precedente *Articolo 39 - Risoluzione per motivi attribuibili al Concessionario*.

Articolo 46 - Divieto di subconcessione

1. Il Concessionario, senza la previa autorizzazione del Concedente, non potrà sub-concedere

BOZZA DI CONVENZIONE

le Opere oggetto della Concessione a pena di risoluzione della Convenzione ai sensi dell'*Articolo 37 - Clausola risolutiva espressa*.

Articolo 47 - Domicilio del Concessionario e Comunicazioni

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dalla Convenzione a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.
2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
 - a) per il Concedente: [indicare l'indirizzo PEC];
 - b) per il Concessionario: [indicare l'indirizzo PEC].
3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.
4. Il Concessionario elegge, per ogni effetto della presente Convenzione, domicilio in [...] Via [...] ed è rappresentato dal Signor [...]. Qualsiasi variazione di domicilio o rappresentanza, sarà opponibile al Concedente solo per il tempo successivo alla sua comunicazione scritta.
È onere del Concessionario comunicare tempestivamente al Concedente qualsiasi variazione od impedimento relativo al domicilio cui deve essere inoltrata la comunicazione.

Articolo 48 - Spese per la stipula della Convenzione

1. Le spese contrattuali e le conseguenti spese di bollo e registrazione sono a totale carico del Concessionario.

Articolo 49 - Poteri di rappresentanza

1. La presente Convenzione potrà essere modificata soltanto con atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti. Pertanto, qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione dei patti corrispondenti.

Articolo 50 - Controversie

1. Il Concedente e il Concessionario convengono che per tutte le controversie derivanti dalla presente Convenzione sia competente in via esclusiva il Tribunale civile di Genova.

Genova, li ...

Per il Concedente

Per il Concessionario

BOZZA DI CONVENZIONE

ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI

Documento [1]: Individuazione delle aree oggetto di intervento e di gestione da parte del

Concessionario

Documento [2]: Pareri, provvedimenti e atti amministrativi

Documento [3]: Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo

Documento [4]: Cronoprogramma di sintesi delle attività del Concedente e del Concessionario (fasi di progettazione, costruzione, collaudo)

Documento [5]: Disciplinare tecnico di progettazione e di esecuzione dei lavori

Documento [6]: Capitolato di Gestione

Documento [7]: Piano Economico-Finanziario della Concessione

Documento [8]: Quadro economico

Documento [9]: Cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice e polizze

Documento [10]: Offerta del concessionario (in formato elettronico)

Documento [11]: Risposta ai quesiti posti in fase di gara

Documento [12]: Documentazione di Gara (in formato elettronico)

Documento [13]: Estremi del conto corrente dedicato del Concessionario e dati identificativi delle persone delegate ai sensi dell'articolo [•] della Convenzione

Documento [14]: Importi contrattuali per l'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo [•] della Convenzione

BOZZA DI CONVENZIONE

ALLEGATO 2: DEFINIZIONI

AIA Scarpino 3: Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana con atto n. 1186/2018 del 8.06.2018 come modificata dall'atto n. 1746/2018 del 31.08.2018 ad oggetto "AMIU GENOVA S.p.A. Discarica per rifiuti non pericolosi sita in Comune di Genova Loc. Scarpino, D.Lgs. n. 152/2006, parte II, Titolo III-BIS Autorizzazione Integrata Ambientale. Autorizzazione alla gestione del Nuovo Invaso Scarpino 3, di cui al progetto definitivo "Polo Impiantistico Scarpino 3. Discarica per Rifiuti Non Pericolosi – Progetto P1".

Allegati: parti integranti e sostanziali della Convenzione contenenti l'elenco dei Documenti Contrattuali (Allegato 1), le definizioni (Allegato 2), la matrice dei rischi (Allegato 3).

Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario: la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che dia luogo a:

- a) con riferimento al parametro DSCR medio: variazione in aumento o diminuzione di almeno 0,05 rispetto al valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza. Il valore del DSCR medio, posto il valore base pari a 1,42, dovrà sempre rimanere entro la banda compresa tra 1,37 ed 1,47;
- b) con riferimento al parametro DSCR Minimo: posto il valore base pari a 0.97, il DSCR Minimo dovrà sempre rimanere ad un valore non inferiore a 0,92;
- c) con riferimento al parametro TIR di Progetto: variazione in aumento o diminuzione di almeno 1 punto percentuale rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma della Convenzione. Il valore di TIR di progetto, posto il valore base pari al 6,4%, dovrà sempre rimanere entro la banda compresa tra il 5,4% ed 7,4%;

Autorizzazioni: tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione dell'Impianto, alla prestazione dell'attività primaria o alla prestazione dei Servizi qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante;

Autorizzazioni Vigenti: tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo rilevante per la realizzazione dell'Impianto, già rilasciato nei confronti del Concedente al momento di sottoscrizione della presente Convenzione, con la sola esclusione dell'AIA Scarpino 3;

Bando di Gara: atto, pubblicato ai sensi del Codice, con cui il Concedente ha indetto la gara per l'affidamento della Concessione;

Capitolato di Gestione: indica l'allegato 6 alla Convenzione costituito dal Capitolato di gestione tecnica e funzionale dell'Impianto, in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, i parametri di controllo, le penali e i meccanismi di pagamento e revisione degli stessi per tutto il periodo di durata della Convenzione;

Certificato di Collaudo: il certificato emesso a seguito dell'attività di Collaudo, che assume carattere definitivo mediante atto formale di approvazione ovvero decorsi due anni dalla sua emissione, da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo

BOZZA DI CONVENZIONE

102 del Codice;

Codice identificativo di Gara (CIG): il codice alfanumerico obbligatorio di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara per un dato appalto o lotto;

Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; **Codice Unico di Progetto (CUP):** il codice alfanumerico di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., che identifica univocamente ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse;

Collaudo: il collaudo dell'Impianto di cui all'*Articolo 22 - Collaudo*;

Commissioning: verifica effettuata senza l'alimentazione di rifiuti avente lo scopo di accertare la corretta fornitura delle componenti usate nella costruzione dell'Impianto, la corrispondenza a quanto previsto nei documenti tecnici nonché il corretto funzionamento dell'Impianto.

Concedente: indica AMIU GENOVA S.P.A. con sede legale in [], via [] n. [], C.F./P.I. [];

Concessionario: indica [•] con sede legale in [•], via [•] n. [•], C.F./P.I. [•] nel suo ruolo di titolare della Concessione;

Concessione: il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dalla Convenzione, ai sensi dell'articolo 164 e ss. del Codice;

Consegna dei Lavori: l'atto con cui il Concessionario viene immesso nel possesso delle aree ai fini della realizzazione dell'Impianto oggetto di Concessione, attestato mediante redazione del verbale di consegna di cui alla Linea Guida Anac n. 3, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*»;

Contratto di Finanziamento: il contratto di finanziamento sottoscritto in data [] ovvero che sarà eventualmente sottoscritto dal Concessionario con gli Enti Finanziatori al fine del reperimento della provvista finanziaria relativa, inter alia, a coprire parte dei costi di progettazione e/o costruzione e/o manutenzione dell'Impianto [nei limiti di quanto indicato nel Piano Economico-Finanziario];

Convenienza Economica: la capacità del progetto di creare valore durante il periodo di efficacia della Convenzione e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito;

Convenzione: la presente convenzione, inclusiva delle premesse, degli Allegati e dei Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell'ambito della Concessione;

Corrispettivi dei Servizi Commerciali: i corrispettivi applicabili dal Concessionario per la prestazione dei Servizi Commerciali ai sensi dell'articolo 27 della Convenzione;

BOZZA DI CONVENZIONE

Corrispettivi dei Servizi a Tariffa: i corrispettivi applicabili dal Concessionario per la prestazione dei Servizi a Tariffa ai sensi dell'articolo 27 della Convenzione;

Cronoprogramma: il documento che forma parte integrante del Progetto Esecutivo contenente l'indicazione dei tempi necessari per la progettazione e realizzazione dell'Impianto fino al Collaudo, ivi compresi i tempi previsti per l'ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta realizzazione dell'Impianto e alla regolare prestazione dei Servizi;

Direttore dei Lavori: il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione dell'Impianto affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni della Convenzione;

Direttore dell'Esecuzione: figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla Regolare Esecuzione della Convenzione in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità dei documenti contrattuali;

Direzione dei Lavori: la funzione e il corrispondente ufficio individuato dal Concedente e preposto alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'Impianto, nel rispetto di quanto previsto della Convenzione;

Disponibilità dell'Impianto: la gestione funzionale dell'Impianto nel rispetto degli standard tecnico-funzionali e degli Indicatori di Performance stabiliti nel Capitolato di Gestione;

Documentazione di Gara: tutti i documenti relativi alla gara e così denominati: [ad es. Bando di Gara; lettera di invito, specifiche tecniche ecc.] [da rivedere e adattare al caso concreto; a seconda del caso potranno essere inseriti anche riferimenti ai documenti contenenti istruzioni e informazioni fornite ai concorrenti, lo statuto della Concessionaria, capitolati speciali etc.];

Documentazione Progettuale: il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo;

Documenti Contrattuali: i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il Concedente, elencati nell'Allegato 1 della Convenzione;

DSCR (Debt Service Cover Ratio): indica il rapporto tra (i) l'importo del Flusso di Cassa Disponibile nei 12 mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e (ii) il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico-Finanziario per il medesimo periodo di 12 mesi;

Enti Finanziatori: gli istituti di credito e/o gli enti finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o sottoscriveranno il Project Bond e/o gli altri finanziatori terzi del Concessionario, inclusi i titolari di titoli e/o obbligazioni emessi ai sensi e in conformità ai requisiti di cui all'art. 185 del Codice, in qualsiasi caso in relazione alla realizzazione dell'Impianto, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;

BOZZA DI CONVENZIONE

Equilibrio Economico Finanziario: indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione dell'Impianto ai sensi e per gli effetti degli articoli 165, comma 2, e 3, comma 1, lett. fff), del Codice, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico-Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell'Articolo 42 della Convenzione, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico-Finanziario e riportati all'Articolo 41 della Convenzione;

Fase di Costruzione: il periodo intercorrente fra la data di avvio dei lavori risultante dal verbale di Consegna dei Lavori e la data dell'Ultimazione dei lavori ;

Fase di Gestione: il periodo intercorrente fra la data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo e la data di scadenza della Concessione;

Fase di Esercizio Provvisorio: il periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato di Commissioning con esito positivo e la data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo;

Fase di Progettazione: il periodo intercorrente fra la data di efficacia della Convenzione e l'avvio della Fase di Costruzione;

Fattura Elettronica: fattura emessa ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Flusso di Cassa Disponibile: la differenza, in ogni periodo della fase di gestione (per esempio, ad ogni data di calcolo successiva alla data di completamento dell'Impianto), tra (i) i ricavi di progetto incassati o da incassare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico-Finanziario, comprensivi di eventuale contribuzione pubblica o Corrispettivi in conto gestione e (ii) i costi operativi pagati o da pagare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico-Finanziario, comprensivi delle imposte dovute dal Concessionario (ad eccezione dell'IVA);

Forza Maggiore: fatti e/o atti di cui all'art. Articolo 13 - Forza maggiore che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione della Convenzione, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della Convenzione.

Impianto: l'Impianto di trattamento meccanico biologico del RUR con recupero di materia e produzione di CSS oggetto della Documentazione Progettuale approvata dal Concedente.

Indicatori di Equilibrio: il DSCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto), elementi costitutivi dell'Equilibrio Economico Finanziario della Concessione;

Indicatore di Performance: è l'indicatore chiave di prestazione (in inglese Key Performance

BOZZA DI CONVENZIONE

Indicator), riportato nel Capitolato di Gestione, che consente di monitorare l'andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità dell'Impianto;

Livello Minimo: il livello dell'Indicatore di Performance, come specificato nel Capitolato di Gestione, che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Impianto consegue il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale;

Livello Obiettivo: il livello dell'Indicatore di Performance che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Impianto consegue il livello ottimale della relativa caratteristica prestazionale;

Manutenzione Ordinaria: le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lett. oo-quater), del Codice;

Manutenzione Straordinaria: le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lett. ooquinquies), del Codice;

Messa in Esercizio: la data di effettivo inizio dell'erogazione dei Servizi a Tariffa, coincidente con la data di inizio della Fase di Esercizio Provvisorio;

Offerta: tutti gli atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alla Documentazione di Gara, sulla base dei quali è stata aggiudicata la Concessione;

Organo di Collaudo: l'organo competente allo svolgimento delle attività di collaudo dell'Impianto di cui all'*Articolo 22 - Collaudo*

Parti: il Concedente e il Concessionario;

Piano Economico-Finanziario (PEF): l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa Gestione dell'Impianto per l'arco temporale di durata della Concessione, asseverato da [•], allegato alla Convenzione *sub* All. n. 1 Documento 7, comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni;

Piano Economico-Finanziario in Disequilibrio: il Piano Economico-Finanziario allegato alla Convenzione *sub* All. n. [-], in formato editabile, e modificato solo in relazione ai valori che hanno subito mutamenti a seguito della manifestazione degli eventi di cui all'articolo 42, comma 3;

Piano Economico-Finanziario Riequilibrato: il Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione, inclusiva delle misure volte a ripristinare l'Equilibrio Economico e Finanziario;

Project Bond: le obbligazioni e/o i titoli di debito (in entrambi i casi anche dematerializzati) eventualmente emessi dal Concessionario ai fini del finanziamento del Progetto.

Progetto: il progetto di costruzione, gestione ed esercizio dell'impianto di trattamento

BOZZA DI CONVENZIONE

meccanico biologico del RUR con recupero di materia e produzione CSS in regime di *project financing* ai sensi dell'articolo 183, comma 15 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici;

Progetto Definitivo: il progetto di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre ovvero è posto a base di gara;

Progetto Esecutivo: il progetto di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre ovvero è posto a base di gara;

Progetto di Fattibilità Tecnica Economica: il progetto di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del Codice;

Quadro Economico: il documento che - in relazione alla specifica tipologia dell'intervento e in rapporto al livello di progettazione - deve comprendere: l'importo dei lavori; gli oneri della sicurezza; le spese di progettazione; gli ulteriori oneri di spettanza del concessionario quali rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione, allacciamenti ai pubblici servizi, imprevisti, acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al Direttore dei Lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del Codice; spese per incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice; eventuali spese per commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 77 del Codice; spese per pubblicità e, ove previsto, per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche eventualmente previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per il collaudo tecnico amministrativo del collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; spese per le indagini archeologiche, laddove previste; spese per la pubblicazione degli atti di gara, ai sensi dell'art. 73, comma 4, del Codice e decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, I.V.A ed eventuali altre imposte. Il quadro economico indica, inoltre, tra le somme a disposizione, ove previsti, gli importi per le opere di mitigazione e compensazione ambientale, quelli per il monitoraggio ambientale, gli importi per l'esecuzione delle indagini e prove geotecniche, nonché gli importi per indagini geologiche, idrologiche ed idrauliche. Al quadro economico è allegato una specifica del Piano Economico e Finanziario di copertura della spesa e della connessa gestione, con l'indicazione:

- a) dell'arco temporale prescelto;
- b) del totale dei costi a carico del concessionario e inseriti nel quadro economico e suddivise in spese per lavori;
- c) dell'eventuale cessione in proprietà o a titolo di godimento o a titolo di prezzo, dei beni; dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.

Regolare Esecuzione: la regolare esecuzione dell'Impianto come risultante dal certificato emesso ai sensi dell'art. 102 comma 2 del Codice dei Contratti.

Responsabile del Procedimento: il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi del Codice e delle Linee Guida Anac n. 3, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*»;

BOZZA DI CONVENZIONE

Riequilibrio: la revisione del Piano Economico-Finanziario;

RUR: Rifiuto Urbano Residuo

Servizi: congiuntamente i Servizi di Disponibilità, i Servizi Accessori alla Disponibilità, i Servizi a Tariffa e i Servizi Commerciali;

Servizi Accessori alla Disponibilità: i servizi che concorrono a garantire la piena fruibilità dell'Impianto e che il Concessionario può eventualmente affidare a soggetti terzi come meglio descritti all'art. 4 del Capitolato di Gestione;

Servizi Commerciali: i servizi che il Concessionario può fornire agli utenti anche attraverso soggetti terzi come meglio descritti all'art. 4 del Capitolato di Gestione;

Servizi a Tariffa: i servizi svolti nei confronti dell'utenza soggetti a Tariffa come meglio descritti all'art. 4 del Capitolato di Gestione;

Servizi di Disponibilità: i servizi di carattere tecnico e funzionale che consentono la piena e costante fruibilità dell'Impianto, e che garantiscono la perfetta funzionalità e manutenibilità dell'Impianto, come meglio descritti all'art. 4 del Capitolato di Gestione;

Società di Progetto: *[indicare la denominazione precisa]*, partecipata dai soggetti *[indicare la denominazione precisa]* e costituita ai sensi dell'articolo 184 del Codice, che subentra all'aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario;

Solidità Patrimoniale: l'attitudine dell'impresa di far fronte agli impegni di pagamento, nel medio-lungo periodo che si traduce nelle capacità di sostenere le esigenze finanziarie generate dalla gestione corrente e, soprattutto, di fare investimenti nel rispetto dell'equilibrio patrimoniale. Il calcolo dell'indice di solidità patrimoniale è disciplinato dalla delibera CIPE n. 30 del 19 luglio 2013 pubblicata sulla G.U. n. 297/2013;

Sostenibilità Finanziaria: la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;

Spese Tecniche: le spese relative alla progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in Fase di Progettazione ed esecuzione, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

Stato Avanzamento Lavori (SAL): il documento contabile, predisposto e tenuto dal Direttore dei lavori, come definito dall'art. 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'Azionista: indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati agli azionisti, così come individuato nel Piano Economico-Finanziario;

BOZZA DI CONVENZIONE

TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto: il tasso di rendimento, in termini percentuali, dei flussi di cassa associati al Progetto, così come individuato nel Piano Economico-Finanziario;

Ultimazione dei Lavori: conclusione dei lavori attestata da apposita certificazione redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 12 del d.m. 7 marzo 2018, n. 49.

VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto: il valore creato o disperso dal progetto, in termini finanziari, nell'arco del periodo della Concessione;

VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti: il valore creato o disperso, in termini finanziari, dall'investimento effettuato dagli azionisti nell'arco del periodo della Concessione;

BOZZA DI CONVENZIONE

ALLEGATO 3 MATRICE RISCHI

1. Il trasferimento dei rischi all'operatore economico
 - b. Le amministrazioni aggiudicatrici identificano e valutano gli specifici rischi connessi alla costruzione e gestione dell'Impianto o del servizio oggetto del contratto di PPP, ponendo gli stessi in capo al soggetto che presenta la maggiore capacità di controllo e gestione degli stessi.
 - c. Ai fini della valutazione della capacità di gestione del singolo rischio occorre verificare la possibilità per ciascuno dei partner del progetto di adottare misure idonee a ridurre gli effetti negativi di tali eventi (ad es. attraverso polizze di assicurazione disponibili sul mercato).
2. Le diverse tipologie di rischio.
 - a. Il Rischio operativo è definito all'articolo 3, comma 1, lettera zz) del codice dei contratti pubblici. In tale categoria di rischio rientrano, oltre al rischio di costruzione, anche il rischio di domanda e/o il rischio di disponibilità, nonché altri rischi specifici descritti al punto 2.5. Il rischio operativo deriva da fattori al di fuori del controllo delle parti, differenziandosi per tale aspetto da rischi come quelli legati a una cattiva gestione o a inadempimenti contrattuali da parte dell'operatore economico, che non sono determinanti ai fini della qualificazione giuridica del contratto come concessione, dal momento che sono insiti anche nei contratti di appalto pubblico.
 - b. Il Rischio di costruzione è definito all'articolo 3, comma 1, lettera aaa), del codice dei contratti pubblici. In tale categoria generale di rischio si distinguono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti rischi specifici: a) rischio di progettazione, connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da errori o omissioni di progettazione, tali da incidere significativamente su tempi e costi di realizzazione dell'Impianto; b) rischio di esecuzione dell'Impianto difforme dal progetto, collegato al mancato rispetto degli standard di progetto; c) rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto; d) rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione; e) rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori; f) rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata.
 - c. Il Rischio di domanda è definito all'articolo 3, comma 1, lettera ccc), del codice dei contratti pubblici. Il Rischio di domanda, che può non dipendere dalla qualità delle prestazioni erogate dall'operatore economico, costituisce di regola un elemento del consueto "rischio economico" sopportato da ogni operatore in un'economia di mercato. In tale categoria generale di rischio si distinguono i seguenti rischi specifici: a) rischio di contrazione della domanda di mercato, ossia di riduzione della domanda complessiva del mercato relativa al servizio, che si riflette anche su quella dell'operatore economico; b) rischio di contrazione della domanda specifica, collegato all'insorgere nel mercato di riferimento di un'offerta competitiva di altri operatori che eroda parte della domanda.
3. Il Rischio di domanda non è di regola presente nei contratti nei quali l'utenza finale non abbia libertà di scelta in ordine alla fornitura dei servizi (ad es. carceri, scuole, ospedali) e, pertanto, in tali casi, ai fini della qualificazione del contratto come PPP, è necessaria l'allocazione in capo all'operatore economico, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità di cui al successivo punto 2.4. a)
 - a. Il Rischio di disponibilità è definito all'articolo 3, comma 1, lettera bbb), del codice dei contratti pubblici. In tale categoria generale di rischio si distinguono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti rischi specifici: a) rischio di manutenzione straordinaria, non preventivata, derivante da una progettazione o costruzione non adeguata, con conseguente aumento dei costi;
4. rischio di performance, ossia il rischio che la struttura messa a disposizione o i servizi erogati non siano conformi agli indicatori chiave di prestazione (Key Performance Indicator - KPI) elaborati preventivamente in relazione all'oggetto e alle caratteristiche del contratto o agli standard tecnici e funzionali prestabiliti, con conseguente riduzione dei ricavi;

BOZZA DI CONVENZIONE

5. rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare.
6. Con riferimento ai contratti di disponibilità si richiama l'attenzione delle amministrazioni aggiudicatrici sul combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'articolo 188 del codice dei contratti pubblici, secondo cui salvo diversa determinazione contrattuale, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'Impianto derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore, ad eccezione del rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti che è, invece, a carico dell'operatore economico affidatario.
7. Si rappresenta che non può considerarsi trasferito all'operatore economico:
 - a) il rischio di costruzione, laddove l'amministrazione si obblighi a corrispondere allo stesso le somme stabilite dal contratto senza la verifica preventiva delle condizioni in cui l'Impianto è consegnata o nel caso in cui si obblighi a sopportare sistematicamente ogni eventuale costo aggiuntivo indipendentemente dalla relativa causa;
 - b) il rischio di disponibilità, qualora il pagamento dei corrispettivi stabiliti contrattualmente non sia strettamente correlato al volume e alla qualità delle prestazioni erogate; il contratto non preveda un sistema automatico di penali in grado di incidere significativamente sui ricavi e profitti dell'operatore economico; il valore del canone di disponibilità risulti così sovrastimato da annullare l'assunzione del rischio;
 - c) il rischio di domanda, laddove l'amministrazione si obblighi ad assicurare all'operatore economico determinati livelli di corrispettivo indipendentemente dall'effettivo livello di domanda espresso dagli utenti finali, in modo tale che le variazioni di domanda abbiano un'influenza marginale sui profitti dell'operatore economico. Il rischio di domanda è altresì annullato quando negli atti di programmazione o nel piano economico e finanziario la domanda finale è sottostimata e, quindi, le fluttuazioni della domanda effettiva non determinano mai una reale possibilità di incorrere in perdite. In ogni caso, è opportuna la previsione di idonee clausole contrattuali volte a scongiurare ipotesi di extra-reddittività prevedendo rimedi quali una variazione della durata del contratto nel caso in cui sia dimostrato che l'operatore economico abbia conseguito più velocemente l'obiettivo del recupero degli investimenti e dei costi sostenuti, oppure la previsione di meccanismi di profit sharing che consentano la condivisione degli extra-profitti con l'amministrazione o con gli utenti destinatari del servizio, in caso di opere calde. Assumono rilevanza sostanziale ai fini dell'allocazione dei rischi anche i fattori relativi al finanziamento pubblico dei costi di investimento, alle misure agevolative previste a legislazione vigente (ad esempio articolo 18 della legge 12 novembre 2011 n. 183; articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221; articolo 11 del decreto legge 11 settembre 2014 n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164), alla presenza di garanzie pubbliche, alle clausole di fine contratto e al valore di riscatto dell'asset a fine rapporto. Si richiama l'attenzione delle amministrazioni aggiudicatrici sul limite all'eventuale riconoscimento del prezzo stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice ai soli fini del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario fissato all'articolo 180, comma 6, del codice dei contratti pubblici e per i contratti di disponibilità sul limite all'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'Impianto fissato all'articolo 188, comma 1, lettera b), del codice dei contratti pubblici. Con riferimento al finanziamento pubblico, accanto alle più tradizionali forme di contribuzione pubblica devono essere considerate anche differenti forme, quali l'apporto di capitale di rischio (equity) o di capitale di credito (finanziamenti bancari).
 - d) Altri rischi
8. Accanto ai rischi generali di costruzione, di domanda e di disponibilità, vi sono una serie di altri rischi che possono presentarsi sia nella fase antecedente l'aggiudicazione e/o la stipula del contratto, sia in quella successiva, ovvero, durante l'intero ciclo di vita del contratto di PPP. Tra questi, si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

BOZZA DI CONVENZIONE

- e) rischio di commissionamento, ossia il rischio che l’Impianto non riceva il consenso, da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori d’interessi nei confronti dell’Impianto da realizzare), con conseguenti ritardi nella realizzazione e insorgere di contenziosi, ovvero nei casi estremi, con il conseguente venir meno della procedura o dell’affidamento;
 - f) rischio amministrativo, connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di autorizzazioni (pareri, permessi, licenze, nulla osta, etc.) da parte di soggetti pubblici e privati competenti, o anche al rilascio dell’autorizzazione con prescrizioni, con conseguenti ritardi nella realizzazione;
 - g) rischio espropri, connesso a ritardi da espropri o a maggiori costi di esproprio per errata progettazione e/o stima;
 - h) rischio ambientale e/o archeologico, ossia il rischio legato alle condizioni del terreno, nonché di bonifica dovuta alla contaminazione del suolo e rischio di ritrovamenti archeologici, con conseguenti ritardi nella realizzazione dell’Impianto e incremento di costi per il risanamento ambientale o la tutela archeologica;
 - i) rischio normativo-politico-regolamentare, derivante da modifiche dell’assetto regolatorio e da decisioni politiche programmatiche non prevedibili contrattualmente con conseguente aumento dei costi per l’adeguamento. Anche tale rischio può comportare, nei casi estremi, il venir meno della procedura o dell’affidamento;
 - j) rischio di finanziamento, ossia di mancato reperimento delle risorse di finanziamento a copertura dei costi e nei tempi prestabiliti dall’articolo 180, comma 7;
 - k) rischio finanziario, che si concretizza in un aumento dei tassi di interesse e/o di mancato rimborso di una o più rate di finanziamento, con conseguente aumento dei costi o impossibilità di proseguire nell’operazione;
 - l) rischio di insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi offerti;
 - m) rischio delle relazioni industriali, legato alle relazioni con altri soggetti (parti sociali) che influenzino negativamente costi e tempi della consegna;
 - n) rischio di valore residuale, ossia il rischio di restituzione alla fine del rapporto contrattuale di un bene di valore inferiore alle attese;
 - o) rischio di obsolescenza tecnica, legato ad una più rapida obsolescenza tecnica degli impianti, incidente sui costi di manutenzione e/o sugli standard tecnici e funzionali prestabiliti;
 - p) rischio di interferenze di sopra e sotto servizi, legato alla presenza nei tratti interessati dai lavori di servizi di varia natura (es. acqua, gas, energia elettrica, cavi, fibra ottica, ecc.).
- 9.** In relazione al rischio finanziario di cui alla lettera g) che precede, le amministrazioni verificano che gli operatori economici abbiano formulato il Piano Economico-Finanziario (di seguito PEF) con valori di costo del capitale allineati al mercato, dal momento che l’effettiva sussistenza di tale rischio in capo all’operatore economico richiede che il costo del capitale non sia sovrastimato, ad esempio dalla previsione di un tasso di interesse eccessivamente prudenziale. L’amministrazione dovrà, di volta in volta, in relazione allo specifico progetto, individuare i rischi che possono essere ad esso connessi, ponendo attenzione, in particolare, a quei rischi che possono, con ragionevole certezza, ritenersi a carico del partner privato e che dovranno, quindi, essere allo stesso allocati.
- 10.** Nell’ambito della proposta di *“Concessione per la progettazione, costruzione, gestione ed esercizio del “Impianto di TMB con recupero di materia e produzione CSS” in project financing*” ai sensi dell’art. 183, commi 15, del d.lgs. n. 50 del 2016 è stata effettuata l’analisi dei principali rischi connessi al processo di attuazione dell’Impianto. Nello specifico sono state valutate le condizioni di realizzabilità dell’Impianto, i soggetti coinvolti a vario titolo nel processo, i fattori, gli eventi e le situazioni che possono configurare cause di criticità in corso di progettazione, affidamento, realizzazione e gestione dell’Impianto.
- 11.** L’analisi evidenzia i rischi di costruzione, gestione e disponibilità in conformità a quanto riportato nella guida predisposta dal MEF e pubblicata in 21 settembre 2018 per fornire alle pubbliche amministrazioni indicazioni operative per la redazione di un contratto di concessione.

BOZZA DI CONVENZIONE

BOZZA DI CONVENZIONE

Si riporta di seguito l'analisi dei rischi considerati secondo la legenda che segue in tabella.

Tipologia di rischio	Descrizione	Effetti	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	Non Allocato	Riferimento Contratto
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE						
RISCHIO DI COSTRUZIONE Il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'Impianto e al mancato completamento dell'Impianto						
Rischio amministrativo.	<i>Possibile ritardo nel rilascio dei permessi/pareri/titoli da parte degli enti preposti.</i>	Ritardi e/o maggiori costi.	X			Articolo 33 - Riequilibrio Economico Finanziario, c. 3 lett. c)
		Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.		X		Articolo 8 - Autorizzazioni c. 1 e 4 Articolo 39 - Risoluzione per motivi attribuibili al Concessionario
		Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.	X	X		Articolo 41 – Condizione risolutiva
Rischio ambientale.	<i>Rischi non prevedibili di contaminazione del suolo e conseguente obbligo di bonifica.</i>	Ritardi e/o maggiori costi.				
			X			Articolo 24 - Sospensioni e proroghe per l'ultimazione dei lavori Art 18 - Caratteristiche ambientali del suolo

BOZZA DI CONVENZIONE

Rischio di modificazione progettuale.	<i>Rischio connesso alla sopravvenienza di richieste da parte del Concedente di modifiche progettuali non derivanti da errori e/o omissione di progettazione.</i>	Ritardi e/o maggiori costi.	X			Articolo 9 - Obblighi e attività del Concedente lett. a) e c) Articolo 23 - Modifiche
Rischio di errore di progettazione.	<i>Rischio derivante da errori o omissioni nella progettazione.</i>	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Applicazione di penali. Eventuale modifica progettuale.		X		Articolo 10 - Dichiarazioni, obblighi e attività del Concessionario c. 3 Articolo 23 - Modifiche Articolo 25 - Penali per ritardi in fase di progettazione e di costruzione
Rischio di ritardo nell'approvazione e del progetto Definitivo ed Esecutivo.	<i>Possibili ritardi in relazione alla verifica/validazione/approvazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo</i>	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.	X			Articolo 9 - Obblighi e attività del Concedente c. 2 lett. a)
				X		Articolo 10 - Dichiarazioni, obblighi e attività del Concessionario, c. 2, lett. b), e c. 3, lett. a) e b)
		Applicazione di penali. Risoluzione del contratto.		X		Articolo 25 - Penali per ritardi in fase di progettazione e di costruzione c. 2 Articolo 37 - Clausola risolutiva espressa; Articolo 39 - Risoluzione per motivi attribuibili al Concessionario
			X			Articolo 38 - Risoluzione per inadempimento del Concedente, revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse o a seguito dell'annullamento degli atti amministrativi presupposti

BOZZA DI CONVENZIONE

Rischio di esecuzione dell'Impianto difforme dal progetto.	<i>Rischio connesso alla realizzazione dell'Impianto in modo difforme dal progetto approvato. Rischio connesso alla presenza di vizi intrinseci</i>	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.		X		Articolo 1 - Premesse, allegati e documenti contrattuali c. 2 e 3 Articolo 10 - Dichiarazioni, obblighi e attività del Concessionario, c. 3, lett. g)
		Eventuale risoluzione del contratto con risarcimento danni.		X		Articolo 39 - Risoluzione per motivi attribuibili al Concessionario c. 2, lett. c)
Rischio da errata stima/valutazione del costo di costruzione.	<i>Rischio derivante dalla errata individuazione dei costi di costruzione in sede di offerta</i>	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.		X		Articolo 4 - Oggetto della Convenzione c. 4 Articolo 11 - Responsabilità del Concessionario
	<i>Rischio derivante dalla errata individuazione dei costi di costruzione relativi ai sottoservizi in sede di offerta in eccesso rispetto al Piano Economico-Finanziario</i>	Maggiori costi.		X		Articolo 13 - Forza maggiore
Rischio di slittamento dei tempi di realizzazione dell'Impianto rispetto alle tempistiche fissate dal Cronoprogramma.	<i>Rischio derivante da ritardi nella costruzione da parte del Concessionario.</i>	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.		X		Articolo 10 - Dichiarazioni, obblighi e attività del Concessionario, c. 3, lett. g), c. 4 e c. 5, lett. e), p. i)
		Applicazione di penali. Eventuale risoluzione del contratto.		X		Articolo 25 - Penali per ritardi in fase di progettazione e di costruzione c. 1 e 3 Articolo 37 - Clausola risolutiva espressa
Rischio di slittamento dei	<i>Rischio derivante da ritardi nella</i>	Ritardi e/o maggiori costi.	X			Articolo 24 - Sospensioni e proroghe per l'ultimazione

BOZZA DI CONVENZIONE

tempi di costruzione per cause di forza maggiore.	costruzione per fattori esogeni.					dei lavori c. 6 Articolo 33 - Riequilibrio Economico Finanziario c. 3, lett. b) e d)
		Eventuale risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta. Riequilibrio PEF.	X	X		Articolo 13 - Forza maggiore Articolo 33 - Riequilibrio Economico Finanziario c. 3, lett. a)
GESTIONE						
RISCHIO DI DOMANDA						
Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa						
Rischio di contrazione della domanda.	Rischio di contrazione della domanda di servizi a tariffazione sull'utenza e/o di servizi commerciali.	Diminuzione ricavi.		X		Articolo 27 - Remunerazione del Concessionario durante la fase di gestione - Corrispettivi dei Servizi a Tariffa e Corrispettivi dei Servizi Commerciali Articolo 30 - Sospensione e proroga dei Servizi
RISCHIO DI DISPONIBILITÀ						
Il rischio legato alla capacità, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume sia per standard di qualità previsti, e assicurare quindi la disponibilità dell'Impianto						
Rischio di disponibilità.	Rischio di indisponibilità totale o parziale dell'Impianto in relazione agli	Disservizi. Maggiori costi di manutenzio ne e/o minori ricavi.		X		Articolo 4 - Oggetto della Convenzione, c. 2, lett. e) e f) Articolo 10 - Dichiarazioni, obblighi e attività del Concessionario c. 1, 3, lett. h), 4 e 5

BOZZA DI CONVENZIONE

	<i>standard tecnici e funzionali stabiliti dal Contratto, anche per obsolescenza tecnica.</i>					Articolo 11 - Responsabilità del Concessionario, c. 1, lett. a) Articolo 26 – Gestione dell’Impianto ed erogazione dei Servizi Articolo 28 - Servizi di disponibilità e accessori
		Applicazione penali.		X		Articolo 31 - Penali inerenti alla fase di gestione
		Eventuale risoluzione contrattuale.		X		Articolo 37 - Clausola risolutiva espressa
		Risarcimento danni al Concedente.		X		Articolo 31 - Penali inerenti alla fase di gestione
Rischio di Gestione	<i>Rischio di aumento dei costi di gestione rispetto a quelli stimati in sede di offerta.</i>	Disservizi. Maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.		X		Articolo 28 - Servizi di disponibilità e accessori Articolo 33 - Riequilibrio Economico Finanziario
	<i>Rischio di erogazione dei servizi in maniera difforme rispetto ai tempi e standard pattuiti.</i>	Applicazione penali.		X		Articolo 31 - Penali inerenti alla fase di gestione
		Eventuale risoluzione contrattuale.		X		Articolo 31 - Penali inerenti alla fase di gestione Articolo 37 - Clausola risolutiva espressa
		Risarcimento danni al Concedente		X		Articolo 31 - Penali inerenti alla fase di gestione
	<i>Rischio di</i>	Applicazione penali.		X		Articolo 31 - Penali inerenti alla fase di gestione

BOZZA DI CONVENZIONE

	<i>mancata erogazione dei servizi.</i>	Eventuale risoluzione contrattuale.		X		Articolo 31 - Penali inerenti alla fase di gestione Articolo 37 - Clausola risolutiva espressa
		Risarcimento danni al Concedente.		X		Articolo 31 - Penali inerenti alla fase di gestione
ALTRI RISCHI						
Rischio normativo - regolamentare e politico	<i>Rischio che modifiche normative imprevedibili al momento della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione e/o gestione.</i>	Ritardi e/o maggiori costi.	X			Articolo 33 - Riequilibrio Economico Finanziario c. 1, lett. a)

BOZZA DI CONVENZIONE

	<i>Rischio che venga meno, nel tempo, il commitment politico per la realizzazione dell'Impianto.</i>	Ritardi e/o maggiori costi.	X			Articolo 33 - Riequilibrio Economico Finanziario c. 1, lett. a)
	<i>Rischio che modifiche normative prevedibili alla data della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione e/o gestione.</i>	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.		X		Articolo 10 - Dichiarazioni, obblighi e attività del Concessionario
Rischio costi di smaltimento esterni e costo energia elettrica	<i>Rischio che modifiche alla disponibilità di impianti di smaltimento fianli dei prodotti della discarica, in parte riconducibili alla programmazione Regionale, o al prezzo dell'energia elettrica determinino una alterazione dell'equilibrio economico finanziari.</i>	Maggiori costi	X			Articoli 27, 32, 33
Rischio finanziario	<i>Rischio di mancata sottoscrizione del contratto di</i>	Risoluzione del contratto. Maggiori costi.		X		Articolo 10 - Dichiarazioni, obblighi e attività del Concessionario, c. 3, lett. e) Articolo 37 - Clausola

BOZZA DI CONVENZIONE

	<i>finanziamento. Rischio di oscillazione dei tassi di interesse.</i>					risolutiva espressa
Rischio di fallimento del gestore	<i>Rischio che il gestore fallisca o sia inadeguato per l'erogazione dei Servizi secondo gli standard stabiliti.</i>	Possibile blocco dei servizi.		X		Articolo 6 - Società di progetto c. 2, lett. d) ed e) Articolo 10 - Dichiarazioni, obblighi e attività del Concessionario, c. 3, lett. e) ed f)
Rischio di inflazione	<i>Rischio di aumento dell'inflazione oltre i livelli previsti.</i>	Diminuzione ricavi.	X	X		Articolo 10 - Dichiarazioni, obblighi e attività del Concessionario, c. 6 Articolo 27 - Remunerazione del Concessionario durante la fase di gestione - Corrispettivi dei Servizi
RISCHI DA ALLOCARE						
Rischio delle relazioni industriali	<i>Rischio che i rapporti con le parti sociali aumenti i costi del progetto.</i>	Incremento dei costi. Ritardi nell'ultimazione dei lavori.		X		Articolo 10 - Dichiarazioni, obblighi e attività del Concessionario
Rischio commissioname nto e stakeholders	<i>Rischio che il progetto non riceva tutti i permessi e i pareri necessari per realizzare l'Impianto o che non risulti condiviso dalla collettività.</i>	Ritardo nell'ultimazione dei lavori. Contenziosi.	X	X		Articolo 8 - Autorizzazioni, c. 1, 2 e 3 Articolo 13 - Forza maggiore Articolo 33 - Riequilibrio Economico Finanziario, c. 3, lett. b) Articolo 41 – Condizione risolutiva
Rischio Operativo	<i>Rischio economico complessivamente inteso.</i>	Impossibilità di recuperare gli investimenti sostenuti per realizzare l'Impianto.		X		Ad eccezione delle oscillazioni superiori ai valori che danno luogo a revisione del Piano Economico-Finanziario

BOZZA DI CONVENZIONE

Rischio relativo al costo dei fattori produttivi o alla loro disponibilità	<i>Rischio connesso all'oscillazione del costo dei fattori produttivi.</i>	Aumento dei costi e/o riduzione dei ricavi.	X	X		Articolo 13 - Forza maggiore
	<i>Rischio connesso alla possibile indisponibilità dei fattori produttivi.</i>					